



Regione Piemonte
Provincia di Alessandria

COMUNE DI VIGUZZOLO

VARIANTE PARZIALE n. 5/2020 ex art. 17, c. 5, L.R. 56/77 e s.m.i

al vigente Piano Regolatore Generale redatto ai sensi del titolo III della L.R. 56/77 e s.m.i
approvato con DGR n. 15-5752 del 06/05/2013

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Adottata Preliminarmente con D.C.C. n. ___ del ___/___/___

IL SINDACO
Ing. Giuseppe Chiesa

IL PROGETTISTA
Arch. Rosanna Carrea

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Adriano Gavarini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Parodi

COLLABORATRICE:
Paola Majorani



Studio Tecnico Associato
15060 Basaluzzo (AL) - Via Novi, n.70
Tel. 0143 489974 - 0143 489896 - fax 0143 1434023 - e-mail: urbanistica@studioaia.it

GENNAIO 2021
U_URB_000440_2020



Regione Piemonte
Provincia di Alessandria

COMUNE DI VIGUZZOLO

VARIANTE PARZIALE n. 5/2020 ex art. 17, c. 5, L.R. 56/77 e s.m.i

al vigente Piano Regolatore Generale redatto ai sensi del titolo III della L.R. 56/77 e s.m.i

approvato con DGR n. 15-5752 del 06/05/2013

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Adottata Preliminarmente con D.C.C. n. __ del __/__/__

IL SINDACO
Ing. Giuseppe Chiesa

IL PROGETTISTA
Arch. Rosanna Carrea

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Adriano Gavarini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Parodi

COLLABORATRICE:
Paola Majorani



Studio Tecnico Associato

15060 Basaluzzo (AL) - Via Novi, n.70

Tel. 0143 489974 - 0143 489896 - fax 0143 1434023 - e-mail: urbanistica@studioaisa.it

GENNAIO 2021

U_URB_000440_2020

PREMESSA

Il Comune di Viguzzolo è dotato di P.R.G.C. vigente approvato a seguito di Variante Generale con D.G.R. n. 15-5752 del 06/05/2013 pubblicata sul B.U.R. n. 20 del 16/05/2013. La suddetta pianificazione è stata in seguito modificata dalle seguenti Varianti al PRGC:

- *VARIANTE PARZIALE n.1/2013 approvata con DCC n.4 del 04/04/2014 avente per oggetto una modifica relativa alla soppressione di tre piccole aree destinate a standard urbanistici per trasformarle in tre lotti residenziali.*
- *VARIANTE PARZIALE n.2/2017 approvata con D.C.C. n. 15 del 19/07/2017 avente per oggetto due modifiche: l'eliminazione della strada interna di distribuzione relativa ai lotti residenziali pc2 e pc3 e la presa d'atto che all'interno di un PEC vigente esiste un lotto ancora libero.*
- *VARIANTE n.3/2019 attualmente in corso di formazione avente lo scopo di recepire il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato dal Comune con D.C.C. n. 20 del 13/07/2018.*
- *VARIANTE 4/2019 attualmente in corso di adozione avente lo scopo di riordinare, eliminandone una parte, le aree residenziali "C" di nuovo impianto inedificate non più confacenti alle attuali necessità del locale mercato immobiliare nonché di apportare all'area n.10 delle aree produttive D2 la eliminazione di una porzione inedificata della stessa adiacente al centro abitato.*

La presente Variante n.5/2020 si innesta sullo strumento urbanistico generale approvato e ha lo scopo di apportare ad esso una modifica idonea a soddisfare le esigenze della ditta Lamberti S.p.A. (industria RIR) che, avendo acquisito nuove opportunità di sviluppo del proprio mercato, necessita di effettuare un ampliamento dello stabilimento esistente al fine di una riorganizzazione interna dello stabilimento a vantaggio della sicurezza e della funzionalità. L'ampliamento sarà effettuato senza aggravio del rischio industriale e a vantaggio della sicurezza del territorio, nel rispetto della disciplina contenuta nell'elaborato RIR che correda il PRG nonché delle normative sovraordinate vigenti.

Le modifiche necessarie ad introdurre nel PRGC vigente l'ampliamento che si rende necessario sono compendiabili in quanto segue:

- 1) ampliamento sul lato sud dello stabilimento esistente di mq 10.000 di superficie da accorpate all'area produttiva D2 esistente. L'area costituisce porzione di un'area di dimensioni molto ampie già in proprietà dell'azienda ed attualmente destinata nel PRG vigente quale ambito agricolo speciale (E) ed eliminazione contestuale di pari quantità dell'ambito agricolo speciale medesimo;
- 2) ampliamento sul lato ovest dello stabilimento esistente di mq. 3.000 di superficie da accorpate all'area produttiva D2 esistente. L'area fa parte delle aree in proprietà dell'azienda ed è classificata nel vigente

PRGC tra le aree per attività agricole (E); contestualmente avviene la eliminazione di pari quantità di zona E;

- 3) modifica della rappresentazione grafica dell'“area di esclusione” presente sulla carta di vincolo (tav.5 in scala 1:2000) per correggere una incongruenza presente nella tavola 5 citata che ne individua una porzione come “inedificabile” mentre le “Linee Guida Regionali – 2010” prevedono che l'esclusione in tale area sia limitata alle categorie territoriali “A” e “B” del D.M. 09/05/2001 recante “ Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”;
- 4) aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC di Viguzzolo per recepire l'adeguamento alla normativa per le industrie a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) adottato dalla Provincia di Alessandria con DCP n.11/16042 del 16/05/2015;
- 5) eliminazione di parte dei comparti SUE A e B dell'area produttiva D1 non pervenuti ad edificazione tra la data di approvazione della Variante Strutturale al PRGC e la data odierna;
- 6) aggiornamento delle Norme di Attuazione del PRGC correlato alle modifiche illustrate ai punti precedenti.

Nel successivo paragrafo “Modifiche” verranno descritte in modo esaustivo le caratteristiche e le connotazioni della presente Variante Parziale al PRGC vigente.

La Variante ai sensi dell'art. 17, commi 5, 6 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. si configura come Variante Parziale in quanto le modifiche in essa previste soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione

residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Veduta aerea del Comune di Viguzzolo con individuazione dell'area interessata dalla Variante



MODIFICHE

La Variante Parziale n.5/2020 è resa possibile in quanto **rispetta tutte le condizioni previste** dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i. all'art. 17 commi 5, 6 e 7 e richiamate in premessa.

L'ammissibilità delle modifiche sarà giustificata nel successivo paragrafo "Verifiche".

Con la presente Variante Parziale viene aggiornata la seguente cartografia di PRGC riferita al Comune di Viguzzolo: Tav.2 in scala 1:5000, Tav.3 e Tav.5 in scala 1:2000.

Si illustrano nel seguito i punti di modifica al PRGC vigente del Comune di Viguzzolo oggetto della presente Variante Parziale.

1) e 2) Ampliamento di un'area industriale classificata nel PRG vigente come "Area industriale a rischio di incidente rilevante (SRIR)" D2 n.13, in terreni di proprietà della Lamberti S.p.A. ubicati in adiacenza allo stabilimento industriale RIR esistente: le modifiche comportano il cambio d'uso urbanistico di due distinte porzioni di territorio nel modo di seguito descritto:

1) area a sud della zona D2 n.13 avente sup. pari a mq 10.000 (Fg. n.8 mapp. 106 parte, 108 parte, e 160 parte) cambio d'uso da "Ambiti agricoli speciali" ad "Area industriale a rischio di incidente rilevante (SRIR)" D2 n.13;

Ampliamento di un'area industriale classificata nel PRGC vigente come Area industriale a rischio di incidente rilevante n.13 (SRIR) in area adiacente allo stabilimento esistente di superficie pari a circa mq.10.000. L'area in argomento è catastalmente individuata al Fg. n.8 mapp. 106 parte, 108 parte, 160 parte: attualmente l'area è classificata ad "Ambiti agricoli speciali" e disciplinata all'art.33 delle N.T.d'A. del PRGC vigente. La modifica è resa possibile in quanto connessa alla revisione della Tav. 5 recante Elaborato RIR – Carta di vincolo di cui si tratterà nel dettaglio al successivo punto 3) della presente Variante. L'area di esclusione prevista dalle Linee Guida Regionali - 2010, infatti, è associata per una parte impropriamente ad un vincolo di inedificabilità quando le citate Linee Guida escludono per la citata area solo l'insediamento delle categorie territoriali "A" e "B". E' pertanto necessario individuare nell'elaborato una unica "area di esclusione" in cui l'esclusione sia limitata alle categorie territoriali previste dalle vigenti disposizioni. La modifica introdotta avrà ricadute anche nelle norme di attuazione del PRGC che dovranno essere modificate opportunamente.


2) area a ovest della zona D2 n.13, avente sup. pari a mq 3000 (Fg. n.8 map. 99 parte) cambio d'uso da "Aree agricole E" ad "Area industriale a rischio di incidente rilevante (SRIR)" D2 n.13;

Ampliamento di un'area industriale classificata nel PRGC vigente come Area industriale a rischio di incidente rilevante n.13 (SRIR) in area adiacente allo stabilimento esistente di superficie pari a circa mq.3.000. L'area in argomento è catastalmente individuata al Fg. n.8 map. 99 parte: attualmente l'area è classificata ad "Aree agricole E" e disciplinata all'art.27 delle N.T.d'A. del PRGC vigente. Anche questa modifica è connessa alla

revisione della Tav. 5 recante Elaborato RIR – Carta di vincolo di cui si tratterà nel dettaglio al successivo punto 3) della presente Variante.

Ad illustrazione delle modifica si inseriscono di seguito:


IMMAGINE SATELLITARE con individuazione delle aree di modifica 1) e 2) (fuori scala), rispetto anche ai confini con il Comune limitrofo di Castellar Guidobono, e dei punti di visuale da “Street View”



Immagini da Street View con individuazione, sulle fotoriprese, delle aree di modifica 1) e 2)




Estratto catastale con individuazione dell'area industriale della Lambergi SpA estesa sui territori comunali di Viguzzolo (Fig. n.8) e Castellar Guidobno (Fig. n.3)



ESTRATTO del PRGC VIGENTE del Comune di Viguzzolo relativo alle modifiche 1) e 2) (fuori scala)



ESTRATTO della VARIANTE n.5/2020 al PRGC del Comune di Viguzzolo relativo alle modifiche 1) e 2) (fuori scala)



Si precisa che la Lamberti SpA ricade nell’obbligo di presentazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art.15 del D.lgs 105/2015 in quanto presso lo stabilimento di Viguzzolo possono essere presenti sostanze e categorie di sostanze pericolose in quantitativi superiori alle soglie indicate in colonna 3 dell’allegato 1 al suddetto Decreto Legislativo.

Ad ottobre 2010 la Società ha presentato il rapporto di sicurezza dello stabilimento alle autorità di competenza.


Nel 2011 lo stabilimento ha intrapreso attività significative di razionalizzazioni impiantistiche e produttive, in particolare nel settore Esterificazioni. Tali attività hanno in parte modificato le descrizioni e le analisi evidenziate nel Rapporto di Sicurezza di ottobre 2010 che è stato conseguentemente aggiornato e trasmesso alle autorità competenti in aprile 2012. A valle dell’aggiornamento è avvenuta la riclassificazione di una materia prima di acquisto, la “Dietilentriammina”, di largo utilizzo nello stabilimento. Tale nuova classificazione inquadra tale materia prima non più come sostanza “nociva” ma come “sostanza tossica” che ricade in tale categoria dell’Allegato 1 della allora vigente normativa (D.Lgs. 334/99). A seguito di questa variazione è stata trasmessa alle Autorità competenti una relazione illustrativa datata Maggio 2012. Nella stesura dell’aggiornamento del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs 105/2015 si è tenuto conto delle variazioni sopracitate oltre che di tutte le attività di modifica successivamente sviluppate sia in termini di adeguamenti produttivi sia in termini di modifiche e miglioramenti impiantistici.

Si dà atto, pertanto, che in data maggio 2016 il Rapporto di Sicurezza è stato presentato alle autorità competenti.

A seguito dell’adeguamento al D.lgs 105/2015 si allega di seguito una planimetria “Informazioni per la pianificazione del territorio” che riporta i confini dello stabilimento con indicazione delle zone di danno.

A seguito della presente Variante non si prevedono revisioni del posizionamento o della estensione delle aree di danno, delle aree di esclusione e di osservazione previste nella tavola n.5 “Carta di vincolo” del PRGC di Viguzzolo. E’ previsto invece che l’esclusione rappresentata nella omonima area sia limitata solo alle categorie A e B del D.M. 09/05/2001 come stabilito dalle “Linee Guida Regionali”.

Planimetria “Informazioni per la pianificazione del territorio”



3) **Modifica della rappresentazione grafica dell’“area di esclusione” presente sulla carta di vincolo (tav.5 in scala 1:2000) per correggere una incongruenza presente nella tavola 5 citata, che ne individua una porzione come “inedificabile”, mentre le “Linee Guida Regionali – 2010” prevedono che l’esclusione in tale area sia limitata alle categorie territoriali “A” e “B” del D.M. 09/05/2001 recante “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.**

Si richiama l’approvazione della Variante Generale al PRGC vigente con D.G.R. n.15-5752 del 06/05/2013 ed in particolare l’Allegato “A” alla citata D.G.R..

In ordine all’*“Elaborato RIR documento finale – individuazione effetti diretti ed individuazione effetti indiretti – febbraio 2013”* ed all’incontro effettuato in data 06/02/2013 alla presenza dei settori regionali interessati, si è manifestata l’opportunità da parte del Comune di trasmettere alla Regione Piemonte un contributo volontario che tenesse conto delle osservazioni regionali emerse nell’incontro. Le suddette osservazioni riguardavano, tra l’altro, l’individuazione degli effetti diretti e di quelli indiretti descritti nella *“TAV. C”* allegata al RIR e nella *“TAV. 5 – Carta di vincolo”* ed in particolare degli effetti indiretti relativi al Comune di Viguzzolo. Si è reso necessario procedere a un ampliamento dell’area di esclusione considerando i limiti delle lesioni reversibili (mt 300 dai confini dello stabilimento). Si è sottolineato da parte del Settore Regionale Grandi Rischi che l’esclusione nell’area individuata, conformemente a quanto richiesto dalle linee guida regionali, avrebbe dovuto riguardare le sole categorie A e B. In rapporto a quanto previsto dal PRG in fase conclusiva risultava invece prevista per la profondità di mt 200 il vincolo di inedificabilità. Si creava quindi una discrasia per cui una stessa “area di esclusione” avrebbe avuto due tipi di normativa. Allo scopo di concludere celermente l’iter di approvazione del PRG è stata formata da parte del Comune di Viguzzolo una integrazione volontaria che sanciva la presenza delle due tipologie normative nell’unica area di esclusione, fermo restando che tramite una successiva variante si sarebbero potute rendere omogenee le disposizioni.

Ad illustrazione delle modifica si inseriscono di seguito i due documenti allegati alla “Integrazione volontaria da parte del Comune di Viguzzolo:

- a) l’allegato datato febbraio 2013 contenente le modifiche allora da apportare relativamente agli effetti indiretti alla tavola “C” del RIR ed alla tavola 5 “Carta di vincolo” per il Comune di Viguzzolo;
- b) la tavola allegato “C1” all’elaborato RIR – documento finale, datato febbraio 2013, in cui risulta l’individuazione degli effetti diretti ed indiretti dello stabilimento RIR Lamberti S.p.A. per i Comuni di Viguzzolo e di Castellar Guidobono.

Si allega, inoltre, un estratto della tav. 5 “Elaborato RIR Carta di vincolo” vigente e confrontata con quella modificata a seguito della presente Variante.

Individuazione effetti indiretti alla tavola “C” del RIR ed alla tavola 5 “Carta di vincolo” (fuori scala)







Tavola allegato "C1" all'elaborato RIR – documento finale

TAVOLA C1 (Allegato Elaborato RIR - Documento finale) - Individuazione effetti diretti ed individuazione effetti indiretti_ Febbraio 2013



Estratto della tav. 5 “Elaborato RIR - Carta di vincolo” del PRG vigente

Estratto della tav. 5 “Elaborato RIR - Carta di vincolo” modificata a seguito della presente Variante





LEGENDA

EFFETTI INDIRETTI:

-  Area di esclusione - 1
con divieto insediamento categorie territoriali "A e B"
-  Area di esclusione
con vincolo di inedificabilità
-  Area di osservazione

LEGENDA

EFFETTI INDIRETTI:

-  Area di esclusione
con divieto insediamento categorie territoriali "A e B"
-  Area di osservazione

Si dà atto della eliminazione, con la presente Variante, della inedificabilità prevista in quota parte dell'area di esclusione dalla Variante Strutturale approvata con DGR n.15-5752 del 06/05/2013

4) Aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC di Viguzzolo per recepire l'adeguamento alla normativa per le industrie a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) adottato dalla Provincia di Alessandria con DCP n.11/16042 del 16/05/2016.

La Provincia di Alessandria ha integrato il proprio Piano Territoriale Provinciale tramite la disciplina ora contenuta nel Titolo VI delle Norme di Attuazione "Adeguamento ed approfondimento alla normativa sul rischio di incidente rilevante approvato con DCP n.11/16042 del 16/05/2016.

Il Comune di Viguzzolo ha deciso di adeguarsi alla normativa di cui sopra. A tal fine ha integrato le Norme Tecniche di Attuazione della presente Variante al PRGC introducendo al Titolo II recante "Attuazione dello Strumento Urbanistico Generale", nel Capo II e dopo l'art. 10 i successivi articoli 10 bis, 10 ter, 10 quater, 10 quinquies, 10 sexies, 10 septies e 10 octies che, con riferimento all'elaborato RIR e alla situazione territoriale e ambientale del Comune, forniscono la disciplina di riferimento di Viguzzolo.

5) Eliminazione di parte dell'area produttiva D1 soggetta a SUE, localizzata a nord della SP 99 Tortona Rivanazzano e a est del centro abitato comunale, non pervenuta ad edificazione tra la data di approvazione della Variante Strutturale al PRGC e la data odierna.

Le porzioni di territorio interessate sono comprese nei comparti classificati "SUE A" e "SUE B" che vengono complessivamente ridotti per una superficie totale pari a mq 44.350 e il cui conseguente cambio d'uso avviene come segue:

- SUE A riduzione di una superficie pari a mq 8.625 con trasformazione da "Aree produttive di nuovo impianto D1" ad "Aree agricole E";
- SUE B riduzione di una superficie pari a mq 35.725 con trasformazione da "Aree produttive di nuovo impianto D1" ad "Aree agricole E".

Con riferimento al mancato decollo delle aree produttive individuate come SUE A e SUE B dovuto alla congiuntura economica sfavorevole e alla mancata realizzazione pubblica delle infrastrutture viarie previste nel Piano Regolatore Generale (variante esterna al Comune di Viguzzolo) nonché a specifiche richieste di cittadini non più interessati all'edificabilità di nuove aree produttive, si è provveduto ad eliminare le parti dei SUE A e B specificatamente oggetto di richiesta di restituzione agli usi agricoli del sito.

La modifica comporta la variazione delle superfici territoriali dei due SUE nelle relative schede normative ricomprese nelle Norme tecniche di Attuazione del PRGC.

Ad illustrazione delle modifica si inseriscono di seguito:


IMMAGINE SATELLITARE con individuazione dell'area della mod. 5) (fuori scala)




Immagini da Street View con individuazione, sulle fotoriprese, delle aree di modifica 1)



ESTRATTO del PRGC VIGENTE del Comune di Viguzzolo relativo alla mod. 5) (fuori scala)



ESTRATTO della VARIANTE n.5/2020 al PRGC del Comune di Viguzzolo relativo alla mod. 5) (fuori scala)



6) Aggiornamento delle Norme di Attuazione del PRGC correlate alle modifiche illustrate ai punti precedenti.

La presente Variante, per quanto alla cartografia di base e alle Norme di Attuazione vigenti, prende avvio dalla ultima Variante approvata dal Comune di Viguzzolo che è la Variante n.2/2017 approvata con DCC n.15 del 19/07/2017.

Si integra quindi il testo delle Norme di Attuazione apportando ad esso le necessarie modifiche e aggiungendo i nuovi articoli relativi al recepimento della Variante di adeguamento alla normativa sui rischi di incidente rilevante del Piano Territoriale Provinciale.

Sono modificati, come si evince dall'articolo unico che completa la Variante, gli articoli che seguono:

- art. 23, comma 6;
- art. 25, commi 8 e 10;
- art. 27, comma 9;
- art. 30 comma 6;
- schede normative zone D1, SUE A e SUE B.

VERIFICHE

1.1 Per quanto alla “parzialità” della Variante

Si da atto che la presente Variante è “**parziale**” in quanto soddisfa tutte le condizioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., come da ultimo modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 “Modifica alla Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

1.2 Per quanto alle verifiche quantitative

Si fa riferimento alla Circolare del PGR del 05/08/1998 n. 12/PET che consente la rilocalizzazione di pari quantità (di edificabilità e/o di superficie) di aree edificabili a medesima destinazione d’uso.

La presente variante, prevede modifiche alle aree di tipologia D1, articolate nei sub-comparti SUE A, SUE B, SUEC.

Si diminuiscono le superfici territoriali e conseguentemente l’edificabilità dei SUE A e SUE B delle aree di nuovo impianto D1;

Nel **PRG vigente** la configurazione quantitativa dei sub-comparti è la seguente:

<i>PRG VIGENTE</i>		
<i>Individuazione sub-comparto</i>	<i>Superficie territoriale mq</i>	<i>Indice di densità territoriale (it) mc/mq</i>
SUE A	52.076	0,40
SUE B	56.140	0,40
SUE C	63.145	0,40
Totale sub-comparti	171.361	0,40

Nella **presente Variante Parziale** la configurazione quantitativa dei sub comparti risulterebbe la seguente:

VARIANTE PARZIALE 5/2020		
Individuazione sub-comparto	Superficie territoriale mq	Indice di densità territoriale (it) mc/mq
SUE A	43.451	0,40
SUE B	20.415	0,40
SUE C	63.145	0,40
Totale sub-comparti	127.011	0,40

Con riferimento alla Circolare del PGR n.12/PET, sopra menzionata, si introduce **una parziale rilocalizzazione delle superfici eliminate** tramite la trasformazione di destinazione d'uso di mq 13.000 di Superficie fondiaria di tipologia D2 per soddisfare necessità di ampliamento della industria RIR Lamberti S.p.A.

Si può effettuare, quindi, la seguente puntualizzazione.

Aree D1 produttive “di nuovo impianto”:

SUE A	mq 8.625
SUE B	mq 35.725

Totale aree produttive eliminate restituite alla destinazione agricola “E” **mq 44.350**

Aree D2 produttive “esistenti e da completare”:

Ampliamento area produttiva D2 “ RIR” n. 13 a discapito di ambiti agricoli speciali e di aree agricole “E”	mq 13.000
--	-----------

Residuano dopo la presente Variante di aree produttive “D1” eliminate **mq 31.350**

1.3 Per quanto al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La L.R. n. 56/77 e s.m.i., all’art. 17, comma 8, statuisce che le Varianti Parziali sono sottoposte a preventiva Verifica di Assoggettabilità alla VAS, fatto salvo il caso in cui il PRG, oggetto di Variante, sia già stato sottoposto alla VAS: in tal caso la Verifica di Assoggettabilità alla VAS è limitata agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

La presente Variante Parziale n. 5/2020 è, di conseguenza, accompagnata dalla Verifica di Assoggettabilità alla VAS, limitatamente agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione. Il Comune di Viguzzolo, in ottemperanza ai disposti della DGR n. 25-2977 del 29/02/2016, ha optato per il procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti Parziali, in cui la fase di pubblicazione della Verifica di Assoggettabilità alla VAS e della Variante Parziale avvengono “in maniera contestuale”.

1.4 Compatibilità con la pianificazione sovraordinata

1.4.1 Per quanto alla compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale

La presente Variante n. 5/2020 è compatibile con il Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 223 - 5714 del 19 febbraio 2002 ed aggiornato con la 1^a Variante al Piano Territoriale Provinciale approvata con DCR n.112-7663 in data 20/02/2007 di adeguamento a normative sovraordinate. Con DCP n.11/16042 del 16/05/2016 è stato approvato il progetto definitivo della variante al PTP di adeguamento alla normativa per le industrie a Rischio di Incidente Rilevante (RIR).

1.4.2 Per quanto alla compatibilità con il Piano Territoriale Regionale approvato con DCR n. 122 – 29783 del 21 luglio 2011

Il Comune di Viguzzolo è parte dell’AIT n.20 – Tortona del PTR. Le finalità e le strategie perseguite dal PTR sono le seguenti, estrapolate dalle tematiche e dagli indirizzi settoriali:

<i>Tematiche</i>	<i>Indirizzi</i>
Valorizzazione del territorio	<i>Conservazione e gestione del patrimonio naturalistico, storico-architettonico e paesaggistico. Controllo della dispersione urbana residenziale e industriale. Realizzazione di un APEA a Tortona o dintorni. Bonifica e riuso di siti industriali dismessi. Controllo dei rischi industriali, del rischio sismico, idraulico (fasce fluviali Scrivia, Curone, Po) e idrogeologico (versanti montani e collinari). Rivitalizzazione della montagna interna utilizzando la progettazione specifica esistente. Miglioramento dei collegamenti da e per le valli appenniniche con i caselli autostradali della A21 e della A7.</i>
Risorse e produzioni primarie	<i>Salvaguardia dei suoli agricoli e delle risorse idriche (stato ambientale e consumi). Valorizzazione delle produzioni cerealicole e di energia da biocarburanti e biomasse integrate con gli AIT di Alessandria, Casale e Novi Ligure. Valorizzazione delle produzioni tipiche (viti-vinicole, orticole, frutticole).</i>
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	<i>Presenza di attività collegate alla logistica: di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione (Parco Scientifico Tecnologico Valle Scrivia, Università Piemonte Orientale, Politecnico di Torino e Proplast ad Alessandria) connesse con quelle industriali tecnologicamente avanzate (cluster plastrurgia, packaging alimentare) e con i servizi alle imprese (locali e di Alessandria).</i>
Trasporti e logistica	<i>Polo logistico integrato nel sistema retroportuale alessandrino e nella filiera del corridoio 24. Terzo valico dei Giovi. Quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona-Voghera.</i>
Turismo	<i>Integrazione nei circuiti collinari e montani degli AIT di Ovada e Acqui, della montagna genovese e dell'Oltrepò pavese. Valorizzazione dell'asta del torrente Scrivia.</i>

Le modifiche introdotte dalla presente Variante non confliggono con gli obiettivi del PTR nell'area tortonese.

1.4.3 Per quanto alla compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017

Gli strumenti di pianificazione urbanistica come previsto dall'articolo 46 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, devono essere adeguati al Piano stesso. Nelle more dell'adeguamento al Ppr ogni Variante apportata al PRGC deve essere coerente alle previsioni del Ppr **limitatamente alle aree oggetto della Variante**. Tutte le Varianti, comunque, devono rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr contenute nelle NdA del Ppr ai seguenti articoli:

- art.3, comma 9;
- art.13, commi 11, 12 e 13;
- art.14, comma 11;
- art.15, commi 9 e 10;

- art.16, commi 11, 12, e 13;
- art.18, commi 7 e 8;
- art.23, commi 8 e 9;
- art.26, comma 4;
- art.33, commi 5, 6, 13 e 19;
- art.39, comma 9;
- art.46, commi 6, 7, 8, e 9;
- schede del “*Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte, Prima Parte*”.

Nel caso di specie la Variante non prevede contrasti con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del “Piano paesaggistico regionale”.

1.4.4 Verifica di coerenza con il Ppr approvato

Nelle more dell'adeguamento del P.R.G. di Viguzzolo al Piano Paesaggistico Regionale, come previsto dall'art.46, comma 9, del Ppr ogni variante apportata agli strumenti urbanistici deve essere coerente con le previsioni del Ppr stesso, limitatamente alle aree interessate dalla Variante.

Pertanto, oltre a rispettare le disposizioni cogenti ed immediatamente prevalenti del Ppr, di cui si è trattato al precedente 1.4, le modifiche apportate alla presente Variante devono essere coerenti con gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del Ppr.

Tale coerenza deve essere illustrata in uno specifico capitolo della Relazione Illustrativa, riferita alle sole aree interessate dalla Variante. Specificamente nel caso esaminato ci interessano le tavole P1, P2, P3, P4, P5, P6 del Piano Paesaggistico.


Inquadramento della Variante Parziale n.5/2020 nel contesto degli obiettivi e delle strategie del Ppr

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) disciplina la pianificazione del paesaggio ed è improntato a principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agro-naturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali.

Il Piano Paesaggistico Regionale delinea un quadro strutturale a carattere intersettoriale che definisce le opzioni da considerare ai fini delle scelte paesaggistico - ambientali, di quelle urbanistico - insediative ed economico-territoriali: individua gli ambiti di paesaggio attraverso una lettura dell'ambiente a scala vasta.

Il territorio regionale è suddiviso in 76 ambiti di paesaggio. Il Comune di Viguzzolo è compreso nell'ambito **74- Tortonese** che esplicita gli obiettivi di qualità paesaggistica e le relative linee di azione.

AMBITO 74 – TORTONESE



Obiettivi	Linee di azione
<p>1.1.2. Potenziamento dell'immagine articolata e plurale del paesaggio piemontese.</p> <p>1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.</p> <p>1.2.4. Continenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.</p> <p>1.5.3. Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano.</p> <p>1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.</p> <p>1.4.1. Salvaguardia attiva dei paesaggi di specifico valore o eccellenza, nel quadro della valorizzazione del capitale territoriale.</p> <p>1.5.2. Continenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.</p> <p>4.3.1. Integrazione paesistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).</p> <p>1.8.3. Riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.</p> <p>2.1.1. Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee.</p> <p>2.3.2. Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso.</p>	<p>Valorizzazione culturale delle attività strutturanti e caratterizzanti l'area; incentivazione dell'agricoltura collinare di presidio per mantenere l'identità dei luoghi.</p> <p>Riconnessione delle aree urbane e infrastrutturate al tessuto rurale circostante, delineando corridoi a verde, salvaguardando le aree agricole intercluse e la conservazione e il ripristino delle alberate campestri (siepi, filari, fasce boscate) lungo corsi d'acqua, fossi, viabilità, limiti di proprietà ed appezzamenti coltivati.</p> <p>Valorizzazione integrata del patrimonio dei borghi, dei nuclei isolati e dei contesti (percorsi, terrazzamenti), intercluso o degradato, anche attraverso riqualificazione dell'edilizia rurale produttiva mediante materiali e tipologie locali.</p> <p>Salvaguardia e valorizzazione fruitiva dei beni storico-culturali (pievi e patrimonio ecclesiastico, castelli agricoli).</p> <p>Continenimento delle espansioni edilizie lungo le direttrici viarie tra Tortona-Viguzzolo-Castellarguidobono e tra Tortona-Villalvernia-Cassano Spinola e di quelle intorno ai centri minori della piana agricola, nell'area urbana di Tortona e sul versante collinare. Promozione di interventi di riqualificazione urbana lungo i bordi e nelle aree di porta urbana di Tortona.</p> <p>Individuazione di aree protette nella fascia appenninica, quali strumenti di tutela naturalistica e di presidio del territorio con attività sostenibili.</p> <p>Promozione di orientamenti agronomici per la conservazione delle risorse (suolo, acque) e la riduzione dell'impatto delle attività agricole sul paesaggio di pianura; riduzione dell'impiego di concimi chimici di sintesi, fitofarmaci ed erbicidi.</p>

L'ambito di paesaggio è costituito da un territorio piuttosto vasto ed eterogeneo, comprendente gli interi bacini dei torrenti Curone, Grue e Ossoa, i primi due tributari di destra dello Scrivia, e il basso corso di quest'ultimo. In particolare sono enucleabili tre sistemi di paesaggio principali, tra loro ben distinti:

- piana di Sale;
- piana di Tortona e Pontecurone;
- rilievi collinari delle valli Grue, Ossoa e Curone, quest'ultima con fascia appenninica a sud di San Sebastiano Curone.

La viabilità, incardinata sulla centuriazione romana, costituisce la rete portante del sistema insediativo storico della piana tortonese, ancora riconoscibile in periodo contemporaneo per la continuità d'uso nell'ambito dell'organizzazione plebana medioevale e in età moderna, con insediamenti a sviluppo lineare su direttrici e alcune fondazioni a nuclei aggregati (Sale, Castelnuovo Scrivia).

Per gli aspetti insediativi è importante:

- limitare le espansioni a carattere dispersivo di natura areale localizzate nell'area urbana di Tortona, in particolare sul versante collinare;
- arrestare le espansioni a carattere dispersivo di natura lineare localizzate sulle direttrici Tortona-Viguzzolo-Castellarguidobono e Tortona-Villalvernia-Cassano Spinola;
- contenere le incipienti forme di dispersione lineare localizzate intorno ai centri minori della piana agricola.

Ciascun ambito è ulteriormente suddiviso in unità di paesaggio, sub-ambiti connotati da specifici sistemi di relazioni che conferiscono loro un'immagine unitaria, distinta e riconoscibile.

Cod	Unità di paesaggio	Tipologia normativa (art. 11 Nda)	
7401	Tortona	V	Urbano rilevante alterato
7402	Fascia pedecollinare da Viguzzolo a Casalnoceto	VII	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità
7403	Destra Scrivia da Carbonara a Cassano	VII	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità
7404	Valle Ossoa, Sant'Agata Fossili e Castellania	VI	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità
7405	Valle Grue e Garbagna	VI	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità
7406	Val Curone da Volpedo a San Sebastiano	VI	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità
7407	Alta Val Curone	II	Naturale/rurale integro

Il Comune di Viguzzolo è ricompreso all'interno dell'unità di paesaggio "7402 Fascia pedecollinare da Viguzzolo a Casalnoceto", identificata dalla tipologia normativa n. 7 (Urbano Naturale/ rurale o rurale a media rilevanza e integrità) i cui caratteri tipizzanti descritti dall'art. 11 delle Norme di Piano sono "Compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi."

Nel seguito si analizza il territorio comunale di Viguzzolo in relazione alla cartografia del Piano Paesaggistico Regionale ed in particolare le interazioni delle modifiche introdotte dalla presente Variante Parziale n.5/2020 con lo stesso Piano.

Stralcio Tavola P1: Quadro strutturale



Stralcio legenda Tavola P1: Quadro strutturale

Fattori naturalistico-ambientali

- Boschi seminaturali o con variabile antropizzazione storicamente stabili e permanenti, connotanti il territorio nelle diverse fasce altimetriche
- Praterie rupicole
- Prati stabili
- Crinali montani e pedemontani principali
- Crinali montani e pedemontani secondari
- Crinali collinari principali
- Crinali collinari secondari
- Cime e vette
- Morene
- Conoidi
- Orli di terrazzo
- Laghi
- Rete idrografica
- Area di prima classe di capacità d'uso del suolo
- Area di seconda classe di capacità d'uso del suolo
- Sistemazione consolidata a risale
- Versanti con terrazzamenti diffusi

Fattori percettivo-identitari

- Elementi emergenti**
- Versante rilevante dalla pianura
 - Rilievi isolati e isole
 - Fulcri del costruito
 - Belvedere
 - Percorsi panoramici
 - Paesaggi ad alta densità di segni identitari

Temi di base

- Strade principali
- Ferrovie
- Edificato

Poli della religiosità di valenza territoriale

- Grandi opere dinastiche e papali
- Sacri monti e santuari
- Grange cistercensi

Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale

- Presenza stratificata di sistemi irrigui di rilevanza storico-culturale
 - Castelli rurali
 - Cascinali di pianura
 - Sistemi insediativi sparsi di natura produttiva: nuclei rurali
 - Sistemi insediativi sparsi di natura produttiva: nuclei alpini

Sistemi e luoghi della produzione manifatturiera e industriale

- Poli della paleoindustria e della produzione industriale otto-novecentesca
- Sistemi della paleoindustria e della produzione industriale otto-novecentesca
- Aste fluviali caratterizzate dalla presenza stratificata di impianti idroelettrici e infrastrutture connesse

Contesti territoriali per la villeggiatura e la fruizione turistica

- Rilevante presenza consolidata di luoghi di villeggiatura e infrastrutture connesse
- Stazioni idrominerali

Fattori storico-culturali

Rete viaria e infrastrutture connesse


- Diretrici romane
- Diretrici medievali
- Strade al 1860
- Ferrovie storiche 1848-1940
- Porti lacustri

Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica

Centralità storiche per rango:

- Torino
- Centri storici
- Rifondazioni di età moderna
- Ricetti
- Città di nuova fondazione medievale
- Insediamenti e fondazioni romane
- Castelli e chiese isolate
- Insediamenti con strutture signorili caratterizzanti
- Insediamenti con strutture religiose caratterizzanti

Stralcio Tavola P2.5: Beni paesaggistici - Alessandrino Astigiano



Stralcio legenda Tavola P2.5: Beni paesaggistici

Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004

- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985
- Alberi monumentali (L.R. 50/95)
- Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 *

- Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)
- Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)
- Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 NdA)
- Lettera e) I ghiacciai (art. 13 NdA)
- Lettera e) I circhi glaciali (art. 13 NdA)
- Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 18 NdA)
- Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NdA)
- Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 NdA) **
- Lettera m) Le zone di interesse archeologico (art. 23 NdA)


Temi di base

- Confini comunali
- Edificato
- Ferrovie
- Strade principali


* Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, si richiamano le previsioni contenute negli articoli delle Norme di Attuazione.

** In Piemonte non esistono aree assegnate alle università agrarie.

Stralcio Tavola P3: Ambiti ed unità di Paesaggio




Stralcio legenda Tavola P3: Ambiti ed unità di Paesaggio



74	Tortonese
7401	5 Tortona
7402	7 Fascia pedecollinare da Viguzzolo a Casalnoceto
7403	7 Destra Scrivia da Carbonara a Cassano
7404	6 Valle Ossona, Sant'Agata Fossili e Castellania
7405	6 Valle Grue e Garbagna
7406	6 Val Curone da Volpedo a San Sebastiano
7407	2 Alta Val Curone

Stralcio Tavola P4.16 : Componenti paesaggistiche – Valli Appenniniche



Stralcio legenda Tavola P4.16 : Componenti paesaggistiche

Componenti naturalistico-ambientali

- Aree di montagna (art. 13)
- Vette (art. 13)
- Sistema di crinali montani principali e secondari (art. 13)
- Ghiacciai, rocce e macereti (art. 13)
- Zona Fluviale Allargata (art. 14)
- Zona Fluviale Interna (art. 14)
- Laghi (art. 15)
- Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
- Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (cerchiati se con rilevanza visiva, art. 17)
- Praterie rupicole (art. 19)
- Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)
- Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (art. 19)
- Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

Componenti storico-culturali

- Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22):
- Rete viaria di eta' romana e medievale
- Rete viaria di eta' moderna e contemporanea
- Rete ferroviaria storica
- Torino e centri di I-II-III rango (art. 24):
- Torino
- Struttura insediativa storica di centri con forte identita' morfologica (art. 24, art. 33 per le Residenze Sabaude)
- Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25)
- Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art. 25)
- Presenza stratificata di sistemi irrigui (art. 25)
- Sistemi di ville, giardini e parchi (art. 26)
- Luoghi di villeggiatura e centri di loisir (art. 26)
- Infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (art. 26)
- Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27)
- Poli della religiosita' (art. 28, art. 33 per i Sacri Monti Siti Unesco)
- Sistemi di fortificazioni (art. 29)

Temi di base

- Autostrade
- Strade statali, regionali e provinciali
- Ferrovie
- Sistema idrografico
- Confini comunali
- Edificato residenziale
- Edificato produttivo-commerciale

Componenti percettivo-identitarie

- Belvedere (art. 30)
- Percorsi panoramici (art. 30)
- Assi prospettici (art. 30)
- Fulcri del costruito (art. 30)
- Fulcri naturali (art. 30)
- Profili paesaggistici (art. 30)
- Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)
- Sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (art. 31)
- Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):**
- Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi
- Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza
- Insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati
- Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate
- Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali)
- Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):**
- Aree sommitali costituenti fondali e skyline
- Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati
- Sistemi paesaggistici rurali di significativa varieta' e specificita', con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche (tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico, disciplinati dall'art. 33 e contrassegnati in carta dalla lettera T)
- Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali
- Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneita' e caratterizzazione dei coltivi: le risale
- Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneita' e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti

Componenti morfologico-insediative

- Porte urbane (art. 34)
- Varchi tra aree edificate (art. 34)
- Elementi strutturanti i bordi urbani (art. 34)
- Urbane consolidate dei centri maggiori (art. 35) m.i.1
- Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2
- Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.i.3
- Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4
- Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5
- Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6
- Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7
- "Insule" specializzate (art. 39, c. 1, lett. a, punti I - II - III - IV - V) m.i.8
- Complessi infrastrutturali (art. 39) m.i.9
- Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10
- Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i.11
- Villaggi di montagna (art. 40) m.i.12
- Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.i.13
- Aree rurali di pianura (art. 40) m.i.14
- Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 40) m.i.15

Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive

- Elementi di criticita' puntuali (art. 41)
- Elementi di criticita' lineari (art. 41)

Stralcio Tavola P5: Rete di connessione paesaggistica



Stralcio legenda Tavola P5: Rete di connessione paesaggistica

Elementi della rete ecologica

- Nodi (Core Areas)**
- Aree protette
- SIC e ZSC
- ZPS
- Zone naturali di salvaguardia
- Aree contigue
- Altri siti di interesse naturalistico
- Nodi principali
- Nodi secondari

Connessioni ecologiche

- Corridoi su rete idrografica:**
- Da mantenere
- Da potenziare
- Da ricostituire
- Corridoi ecologici:**
- Da mantenere
- Da potenziare
- Da ricostituire
- Esterni
- Punti d'appoggio (Stepping stones)
- Aree di continuita' naturale da mantenere e monitorare
- Fasce di buona connessione da mantenere e potenziare

Fasce di connessione sovregionale:

- Alpine ad elevata naturalita' e bassa connettivita'
- Montane a buona naturalita' e connettivita'
- Rete fluviale condivisa
- Principali rotte migratorie

Aree di progetto

- Aree tampone (Buffer zones)
- Contesti dei nodi
- Contesti fluviali
- Varchi ecologici
- Aree di riqualificazione ambientale**
- Contesti periurbani di rilevanza regionale
- Contesti periurbani di rilevanza locale
- Aree urbanizzate, di espansione e relative pertinenze
- Aree agricole in cui ricreare connettivita' diffusa
- Trattati di discontinuita' da recuperare e/o mitigare

Rete storico - culturale

- Mete di fruizione di interesse naturale/culturale (regionali, principali e minori)
- Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale:**
- 1 - Sistema delle residenze sabaude
- 2 - Sistema dei castelli del Canavese
- 3 - Sistema delle fortificazioni
- 4 - Sistema dei santuari, castelli e ricetti del Biellese e del Verbanese
- 5 - Sistema dei castelli del Cuneese occidentale
- 6 - Sistema dei castelli e dei beni delle Langhe, Val Bormida, Roero e Monferrato
- 7 - Sistema delle alte valli allessandrine
- 8 - Sistema dei castelli e delle abbazie della Val di Susa
- 9 - Sistema dei santuari delle Valli di Lanzo
- 10 - Sistema dei castelli di pianura e delle grange del Vercellese e Novarese
- 11 - Sistema dell'insediamento Walser
- 12 - Sistema degli ecomusei
- 13 - Sistema dei Sacri Monti e dei santuari
- Siti archeologici di rilevanza regionale
- Core zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO
- Buffer zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO


Rete di fruizione

- Ferrovie "verdi"
- Greenways regionali
- Circuiti di interesse fruitivo
- Percorsi ciclo-pedonali
- Rete sentieristica
- Infrastrutture da riqualificare
- Infrastrutture da miligare
- Sistema delle mete di fruizione:**
- Capitali del sistema fruitivo (Torino, principali, secondari)
- Accessi alle aree naturali
- Punti panoramici

Temi di base

- Strade principali
- Ferrovie
- Sistema idrografico
- Laghi
- Confini comunali

Stralcio Tavola P6: Strategie e politiche per il paesaggio



Stralcio legenda Tavola P6: Strategie e politiche per il paesaggio

STRATEGIA 1	RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	STRATEGIA 2	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA
OBIETTIVO 1.1	Riconoscimento dei paesaggi identitari articolati per macroambiti di paesaggio (aggregazioni degli Ambiti di paesaggio - Ap)	OBIETTIVI 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5	Tutela e valorizzazione delle risorse primarie
Tem	<ul style="list-style-type: none"> Paesaggio d'alta quota (terriori eccedenti 1.600 m s.l.m.) Paesaggio alpino del Piemonte Settentrionale e dell'Ossola (Ap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13) Paesaggio alpino waser (Ap 8, 20) Paesaggio alpino franco-provenzale (Ap 26, 31, 32, 33, 34, 35, 38) Paesaggio alpino occitano (Ap 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57) Paesaggio appenninico (Ap 61, 62, 63, 72, 73, 74, 75, 76) Paesaggio collinare (Ap 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71) Paesaggio della pianura del seminativo (Ap 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 70) Paesaggio della pianura risicola (Ap 16, 17, 18, 23, 24, 29) Paesaggio pedemontano (Ap 12, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 37) Paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino (Ap 36) Paesaggio fluviale e lacuale Ambiti di paesaggio (Ap) 	<ul style="list-style-type: none"> Edificato Classi di alta capacità d'uso del suolo 	
Azioni	Articolazione del territorio in paesaggi diversificati e rafforzamento dei fattori identitari (Tavola P3, articolo 10)	Azioni	Contenimento del consumo di suolo (Tavole P4 e P5, articoli dal 12 al 42) Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso e dei paesaggi agrari (Tavole P4 e P5, articoli 19, 20, 32, 40 e 42) Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale (Tavole P2 e P4, articolo 16)
OBIETTIVO 1.2	Salvaguardia delle aree protette, miglioramento delle connessioni paesaggistico-ecologiche e contenimento della frammentazione	OBIETTIVI 2.6 - 2.7	Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali
Tem	<ul style="list-style-type: none"> Aree protette Principali contesti fluviali, lacuali e di connessione ecologica Riserve della Biosfera - Programma MAB UNESCO: Valle del Ticino, Monviso, Area Collina Po 	Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40)
Azioni	Valorizzazione e implementazione della Rete di connessione paesaggistica (Tavola P5, articoli 42 e 44)	STRATEGIA 3	INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITA', COMUNICAZIONE, LOGISTICA
OBIETTIVI 1.3 - 1.4	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, dei paesaggi di valore o eccellenza e degli aspetti di panoramicità	OBIETTIVI 3.1 - 3.2 - 3.3	Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture autostradali, ferroviarie, telematiche e delle piattaforme logistiche
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40)	Tem	<ul style="list-style-type: none"> Principali reti di trasporto regionale Principali poli logistici
OBIETTIVI 1.5 - 1.6	Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali e nei contesti periurbani	Azioni	Attuazione della normativa per i complessi infrastrutturali (Tavola P4, articoli 39, 41 e 44)
Tem	<ul style="list-style-type: none"> Contesti periurbani di rilevanza regionale (Tavola P5, articoli 42 e 44) Progetto Strategico Corona Verde 	STRATEGIA 4	RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40) Valorizzazione e implementazione della Rete di connessione paesaggistica (Tavola P5, articoli 42 e 44) Attuazione dei contratti di fiume e di lago (articolo 44)	OBIETTIVI 4.1 - 4.3 - 4.4	Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti delle attività terziarie, produttive e di ricerca
OBIETTIVO 1.7	Salvaguardia delle fasce fluviali e lacuali e potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete fluviale	Azioni	Attuazione della normativa per i complessi specialistici (Tavola P4, articoli 39, 41 e 44)
Tem	<ul style="list-style-type: none"> Principali contesti fluviali, lacuali e di connessione ecologica Contratti di fiume e di lago 	OBIETTIVI 4.2 - 4.5	Potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola, manifatturiera e potenziamento delle reti e dei circuiti per il turismo locale e diffuso
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40) Valorizzazione e implementazione della Rete di connessione paesaggistica (Tavola P5, articoli 42 e 44) Attuazione dei contratti di fiume e di lago (articolo 44)	Tem	<ul style="list-style-type: none"> Territori del vino Principali luoghi del turismo (collina, comprensori sciistici, zona dei laghi, Torino)
OBIETTIVI 1.8 - 1.9	Rivitalizzazione della montagna e della collina e recupero delle aree degradate	Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40)
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40) Riqualificazione delle aree critiche, dismesse o compromesse (Tavola P4, articoli 41 e 44)	STRATEGIA 5	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITA' ISTITUZIONALI
		OBIETTIVI 5.1 - 5.2	Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e potenziamento delle identità locali
		Tem	<ul style="list-style-type: none"> Contratti di fiume e di lago Progetto Strategico Corona Verde Beni storici dell'Ordine Mauriziano Patrimonio Mondiale UNESCO: I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato Siti candidati per l'inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO: Ivrea, città industriale del XX secolo Spazio transfrontaliero Marittimo/Mercantour - Le Alpi del Mare Tangenziale Verde
		Azioni	Attuazione delle reti di governance e di programmi e progetti per la qualificazione e valorizzazione del paesaggio, compresi i Progetti Europei (articoli 43 e 44)

La **Tavola P1 “Quadro strutturale”** evidenzia che a quasi tutto il territorio comunale di Viguzzolo (parte pianeggiante ed area collinare centrale) è attribuita la “seconda classe di capacità d’uso del suolo” ad eccezione della fascia lungo il torrente Grue alla quale viene attribuita la caratteristica “Area di prima classe di capacità d’uso del suolo”.

Sono segnalate macchie di “boschi seminaturali o con variabile antropizzazione storicamente stabili e permanenti, connotanti il territorio nelle diverse fasi altimetriche” nelle aree collinari.

Viene evidenziato il “centro storico” di Viguzzolo al cui interno è riconosciuta la presenza di una struttura storica di pregio definita “Castello e chiesa isolata”.

Le modifiche 1) e 2) riguardano l’ampliamento dell’area industriale classificata nel PRG vigente come “Area industriale a rischio di incidente rilevante” (SRIR) D2 n. 13 entrambe ubicate in adiacenza allo stabilimento RIR esistente ; le porzioni di territorio riguardanti tali modifiche ricadono in ambiti agricoli individuati come tali nei temi di base della tavola P1 del PPR ma direttamente contigui con lo stabilimento esistente al quale consentiranno, tramite il cambio d’uso ad aree produttive D2/SRIR, una migliore riorganizzazione interna del sito produttivo a vantaggio della sicurezza del territorio. Le modifiche normative di cui ai successivi punti 3),4) e 6) costituiscono adeguamenti a normative sovraordinate (Linee Guida regionali -2010, adeguamento alla normativa per industrie RIR del PTP). La modifica 5) sopprime parti di area produttiva D1 non pervenuta ad edificazione restituendo porzioni di territorio alla destinazione agricola.

La **Tavola P2 “Beni paesaggistici – P2.5 Alessandrino - Astigliano”** individua sul territorio di Viguzzolo aree da tutelare per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

- lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 Nda)
- lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 Nda)

Le modifiche introdotte dalla presente Variante Parziale n.5/2020 non ricadono nelle aree da tutelare individuate dalla tavola P2 del PPR.

La **Tavola P3 “Ambiti ed unità di Paesaggio”** individua i perimetri delle Unità di Paesaggio e definisce quindi l’appartenenza di Viguzzolo alle unità:

- “74.02 – Fascia pedecollinare da Viguzzolo a Casalnoceto”, identificata dalla tipologia normativa VII (Urbano Naturale/ rurale o rurale a media rilevanza e integrità);

La **Tavola P4 “Componenti paesaggistiche – 4.16 Alessandrino”** del PPR riconosce il territorio collinare di Viguzzolo quale “Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa” in gran parte occupato da “sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: vigneti”. Sono

individuare, inoltre, sempre nell'area collinare "aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari" nella porzione di territorio prossima al confine con il comune di Tortona.

Le aree di congiunzione tra le aree collinari e quelle pianeggianti in prossimità del centro abitato di Viguzzolo e lungo tutto il corso del torrente Grue sono riconosciute quali "Aree di rilevante interesse agronomico".

Per quanto al **territorio di pianura** il PPR individua tutta questa porzione di territorio quale "Aree rurali di pianura o collina" con una zona definita "Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche" a nord del centro abitato ed un'atra, situata sempre a nord del centro abitato, definita quale "Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: vigneti".

Sono individuati, inoltre, due "Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale".

In corrispondenza del **concentrico di Viguzzolo**, si evidenziano "Aree urbana consolidate dei centri minori", coincidenti con il centro storico, affiancate da "tessuti discontinui suburbani" per le aree di espansione urbana e due "tessuti urbani esterni ai centri" a nord e a sud del centro abitato.

Si evidenzia la presenza di un "Insediamento specializzato organizzato" a confine con il comune di Tortona, viene definito "Elemento di criticità lineare" il tratto della S.P. 99 compreso tra l'abitato di Viguzzolo ed il comune di Castellar Guidobono, sono individuati, inoltre, due "Elementi di criticità puntuale": uno nell'area industriale verso Tortona e l'altro alla fine dell'abitato verso Castellar Guidobono. L'insediamento produttivo della "Lamberti S.p.A.", sul confine di Castellar Guidobono, è classificato quale "edificato produttivo-commerciale".

Vengono individuati, infine, dalla tav. 4 del PPR una "porta urbana", all'inizio dell'abitato di Viguzzolo verso il centro di Tortona ed un "elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica".

Le modifiche 1) e 2) introdotte dalla presente Variante Parziale n.5/2020, che ricadono a ridosso delle aree individuate come "edificato produttivo-commerciale" appartenenti ad uno stabilimento classificato RIR che effettua riorganizzazioni del proprio stabilimento a favore della sicurezza del territorio risultano compatibili con le componenti paesaggistiche del territorio. La modifica 5) non interferisce in alcun modo con lo stato di fatto del territorio conservando la attuale destinazione agricola dell'ambito.

La **Tavola P5 "Rete di connessione paesaggistica"** riconosce una porzione ad ovest del territorio di Viguzzolo a confine con il comune di Tortona quale "Contesto periurbano di rilevanza regionale – Area di riqualificazione ambientale" la restante parte del territorio comunale è definita "Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa".

Per quanto alle "reti di fruizione" il territorio di Viguzzolo è attraversato, in prossimità del centro urbano da una "Greenways regionale" ed una "rete sentieristica".

Le modifiche della Variante Parziale n.5/2020 non interferiscono in alcun modo con il sistema delle "Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa" in cui si inseriscono.

La **Tavola P6 "Strategie e politiche per il paesaggio"** riconosce il comune di Viguzzolo quale facente parte del "paesaggio appenninico" dentro ai confini dei "territori del vino".

La porzione di territorio pianeggiante ed agricola appartiene ad una "Classe di alta capacità d'uso del suolo".

Le modifiche della Variante Parziale n.5/2020 essendo comprese in una zona urbanizzata e restituendo consistenti porzioni di territorio alla destinazione agricola risultano perfettamente in linea con le strategie e le politiche del paesaggio e sono compatibili con il territorio in cui si inseriscono.

Si può quindi concludere che **le modifiche introdotte dalla presente Variante Parziale n.5/2020 non interferiscono in alcun modo con il Piano Paesaggistico Regionale.**

1.5 Compatibilità delle trasformazioni previste con il Piano di zonizzazione acustica

Si allega alla presente Variante n.5/2020 la verifica rispetto alla zonizzazione acustica del territorio comunale approvata con delibera di C.C. n. 2 del 25/02/2008.

Rispetto alle previsioni della presente Variante n.5/2020 la suddivisione in classi acustiche del territorio comunale è verificata come segue:

Punti di Variante	Zona di PRGC vigente	Classificazione Fase IV Zonizzazione acustica	Compatibilità verificata	Note
1)	Area industriale a rischio di incidente rilevante SRIR D2 n.13	VI	SI'	La modifica comporta la restituzione agli usi industriali di una porzione d'area già così classificata all'epoca in cui è stata approvata la zonizzazione acustica (DCC n.2 del 25/02/2008) e restituita agli usi agricoli con la approvazione della Variante Generale (DGR n. 15-5752 del 06/05/2013): la presente Variante la riconosce in parte quale "area esclusivamente industriale".
2)	Area industriale a rischio di incidente rilevante SRIR D2 n.13	V	NO	La trasformazione di parte della fascia cuscinetto in classe acustica V in area esclusivamente destinata agli usi industriali di classe acustica VI, che sarebbe compatibile, necessita tuttavia di una revisione delle fasce cuscinetto complessiva per adeguarle alla configurazione complessiva dell'area D2 n.13 a seguito della presente modifica 2) e della precedente modifica1).
5)	Aree produttive D1 di nuovo impianto	V	NO	La soppressione di porzioni del SUE A e del SUE B, sub comparti non pianificati e non realizzati, comporta la restituzione delle medesime aree alla originaria destinazione agricola. La precedente destinazione produttiva le collocava in classe acustica V. E' pertanto necessario rivedere le fasce cuscinetto dell'area produttiva di nuovo impianto residua.

Si fornisce l'allegato esplicativo 2.

La presente Variante Parziale n.5/2020 è formata ed approvata con le procedure di cui all'art. 17 commi 5, 6, 7 e 8 L.R. 56/77 e s.m.i.

Essa soddisfa tutte le condizioni elencate all'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) e, pertanto, costituisce Variante Parziale al vigente PRGC.

La Variante Parziale n.5/2020 è corredata dai seguenti documenti esplicativi e/o giustificativi e/o di raffronto:

- **Allegato 1:** elaborati di confronto tra il PRGC vigente e la presente Variante Parziale n.5/2020;
- **Allegato 2:** stralcio planimetrico della fase IV della zonizzazione acustica approvata con delibera di C.C. n. 2 del 25/02/2008
- **Allegato 3:** estratti del Piano Territoriale Provinciale (PTP) relativi al Comune di Viguzzolo;
- **Allegato 4:** tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di Variante



Regione Piemonte
Provincia di Alessandria

COMUNE DI VIGUZZOLO

VARIANTE PARZIALE n. 5/2020 ex art. 17, c. 5, L.R. 56/77 e s.m.i

al vigente Piano Regolatore Generale redatto ai sensi del titolo III della L.R. 56/77 e s.m.i
approvato con DGR n. 15-5752 del 06/05/2013

PROGETTO DEFINITIVO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE “ARTICOLO UNICO”

Adottata Preliminarmente con D.C.C. n. ___ del __/__/___

IL SINDACO
Sig. Giuseppe Chiesa

IL PROGETTISTA
Arch. Rosanna Carrea

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Adriano Gavarini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Parodi

COLLABORATRICE:
Paola Majorani



Studio Tecnico Associato
15060 Basaluzzo (AL) - Via Novi, n.70
Tel. 0143 489974 - 0143 489896 - fax 0143 1434023 - e-mail: urbanistica@studioaisa.it

GENNAIO 2021
U_URB_000440_2020

ARTICOLO UNICO

Il progetto della presente Variante è costituito da:

1. **Relazione Illustrativa comprensiva degli Allegati e del presente Articolo Unico;**
2. **Testo Integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC;**
3. Modifica alle seguenti tavole del PRGC:
 - **tavola 2** - “*PLANIMETRIA DEL PIANO*” scala 1:5.000
 - **tavola 3** “*SVILUPPO DEI TERRITORI URBANIZZATI E URBANIZZANDI*” scala 1:2.000
 - **tavola 5** “*ELABORATO RIR – CARTA DI VINCOLO*” scala 1:2.000
4. **Relazione geologico – tecnica;**
5. **Verifica preventiva di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.**

Al titolo II “ Attuazione dello Strumento Urbanistico Generale”, al Capo II “Modalità di intervento edilizio”, dopo l’articolo 10 “Articolo eliminato” si inseriscono i seguenti nuovi articoli:

“ Art. 10 bis – Adeguamento alla normativa sul rischi di incidente rilevante (D.lgs 105/2015 e D.M.ll.pp 09/05/2001). Norme di carattere generale – Campo di applicazione e definizioni.

1. L’elaborato RIR costituisce allegato tecnico integrante e sostanziale del presente Strumento Urbanistico Generale così come definito al punto 3.1. dell’allegato al D.M. ll.pp. 9 maggio 2001. Esso ha lo scopo di integrare lo Strumento Urbanistico con prescrizioni normative e cartografiche al fine di assicurare la compatibilità territoriale ed ambientale con gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

2. Nelle presenti norme sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a) **Linee Guida:** le “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale” approvate dalla Regione Piemonte con DGR 17-377 del 26/7/2010;
- b) **Elaborato RIR:** l’Elaborato tecnico sui rischi di incidente rilevante previsto dall’art. 22 del D.lgs. 105/2015 e disciplinato dal punto 3.1 dell’allegato al D.M. ll.pp. 9 maggio 2001.

3. Le presenti norme riguardano le zone che possono essere interessate da scenari incidentali connessi a stabilimenti:

a) nuovi od esistenti di soglia superiore così come definiti alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 del d.lgs.105/2015;

b) nuovi od esistenti di soglia inferiore così come definiti alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del d.lgs.105/2015;

4. Ai fini dell’applicazione delle presenti norme sono individuate le seguenti definizioni :

*a) per **stabilimenti esistenti** si intendono gli stabilimenti già classificati a pericolo di incidente rilevante ex articoli 6 e 7 o 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999 come riportati sul registro regionale istituito ai sensi della l.r. 32/1992 alla data di adozione del presente Piano;*

*b) per **nuovi stabilimenti** si intendono:*

- gli stabilimenti di nuova costruzione oppure che a causa di modifiche impiantistiche, di processo o normative ricadono nell’ambito di applicazione degli artt. 6 e 7 o 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/99 e quindi inseriti nel registro regionale delle attività a pericolo di incidente rilevante, istituito ai sensi della l.r. 32/1992, successivamente alla data di adozione della presente variante e prima dell’approvazione del d.lgs. 105/2015;

- gli stabilimenti di nuova costruzione oppure che a causa di modifiche impiantistiche, di processo o normative ricadono nella definizione di stabilimenti di soglia superiore o di soglia inferiore e sono ricompresi nell’inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui al comma 3 dell’articolo 5 del d.lgs. 105/2015 successivamente all’approvazione del medesimo decreto;

c) lo stabilimento è in ogni caso considerato rispettivamente a pericolo di evento incidentale energetico, tossico o a ricaduta ambientale quando, tra gli scenari individuati dal gestore o in base alle valutazioni di cui al punto 7.2 dell’Allegato al D.M. ll.pp. 9 maggio 2001, gli eventi più significativi in termini di ampiezza delle aree di danno risultano essere rispettivamente quelli energetici, tossici o a ricaduta ambientale. In caso di scenari incidentali con effetti all’interno dei confini dello stabilimento, la classificazione dello stabilimento è fatta sulla base della classificazione delle sostanze presenti in quantità maggiori;

*d) si intende per **area di danno** l’area all’interno della quale gli effetti fisici derivati dagli scenari incidentali ipotizzabili possono determinare danni a persone e/o danni a strutture ,sulla base del*

superamento dei valori di soglia espressi nella tabella 2 del punto 6.2 dell'allegato al d.m. ll.pp. 9 maggio 2001;

e) si intende per **area di esclusione**, così come definita nelle Linee Guida, l'area esterna alle aree di danno circostante un'area/attività produttiva nella quale è necessario non incrementare il preesistente livello di rischio al fine di consentire lo sviluppo dello stabilimento stesso garantendone, contestualmente, la compatibilità territoriale e ambientale nel tempo;

f) si intende per **area di osservazione**, così come definita nelle Linee Guida, l'area più vasta esterna all'area di esclusione intorno all'area/attività produttiva identificata al fine di definire sul territorio caratteristiche idonee a proteggere la popolazione nell'eventualità di un'emergenza industriale e consentire contestualmente l'accesso all'area produttiva stessa;

g) per stabilimenti **Sottosoglia Seveso** si intendono le attività Sottosoglia Seveso, così definite e individuate nelle Linee Guida, che pur non rientrando nell'ambito di applicazione del d.lgs. 105/2015, prevedono comunque la detenzione o l'impiego di sostanze o preparati pericolosi in quantità tali da doversi ritenere rilevanti ai fini della pianificazione territoriale.

5. E' richiamata, per quanto di competenza, la disciplina contenuta nel "TITOLO VI -ADEGUAMENTO ED APPROFONDIMENTO ALLA NORMATIVA SUL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE d.lgs. n.105/2015 e d.m. ll.pp. 9 maggio 2001" che ha integrato il Piano Territoriale Provinciale (PTP) tramite Variante approvata con DCP n.11/16042 del 16/05/2016.

Art. 10 ter – Obbligo del Gestore di stabilimenti RIR esistenti o nuovi a fornire informazioni.

1. I gestori degli stabilimenti esistenti di cui all'art.10 bis, c.3, lett. a), trasmettono al Comune le informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al D.M. ll.pp. 9 maggio 2001 secondo le modalità definite anche con riferimento alle Linee Guida, dal Piano Regolatore Generale. Tali informazioni devono essere aggiornate e trasmesse al Comune anche in formato digitale aperto, se richiesto dal Comune stesso, in occasione di qualsiasi modifica degli scenari incidentali.

2. Nel caso di stabilimenti nuovi ai sensi dell'art.10 bis, c.2, lett. b) , le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Comune contestualmente al deposito della documentazione necessaria per l'ottenimento o l'efficacia dei titoli abilitativi edilizi, o in ogni caso prima di procedere alla realizzazione delle modifiche

con o senza aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi dell'allegato D al D.lgs. 105/2015 "Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, nonché procedure e termini di cui all'articolo 18, comma 2", anche nel caso in cui le aree di danno individuate non superino i confini dello stabilimento.

3. Il Comune disciplina nel piano regolatore generale i contenuti della relazione attraverso la quale il gestore/proponente, nei casi di richiesta per l'insediamento di nuovo stabilimento o di modifica di uno stabilimento esistente soggetti ai disposti dell'art.18 del D.lgs. 105/2015, fornisce gli elementi per consentire la verifica di compatibilità territoriale e ambientale.

4. La Relazione di cui al comma precedente di norma contiene almeno:

a) una relazione tecnica descrittiva degli interventi;

b) la posizione dello stabilimento rispetto al D.lgs. 105/2015 a seguito delle modifiche apportate;

c) una preliminare valutazione di compatibilità ambientale e territoriale, tenuto conto, anche, del sistema delle infrastrutture e della viabilità, redatta sulla base dei criteri dei successivi articoli.

Art. 10 quater – Compatibilità con gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante esistenti (art. 10bis, comma 3, lettera a))

1. Si richiamano integralmente i contenuti dell'elaborato RIR e quelli della tavola n. 5 "Carta di vincolo" parte integrante e sostanziale del PRGC di Viguzzolo.

2. La determinazione delle aree di danno deve essere eseguita dal gestore dello stabilimento, considerando la specificità della propria situazione, secondo quanto specificato al punto 6.2.2 dell'allegato al D.M. 09/05/2001. Le relative "aree di esclusione e di osservazione" sono individuate dal Comune nell'elaborato RIR in coerenza con quanto previsto dalle "Linee Guida".

3. Nel Comune di Viguzzolo è presente uno stabilimento a rischio di incidente rilevante ubicato sul confine con il Comune di Castellar Guidobono:

- Lamberti S.p.A stabilimento esistente già inserito sul registro regionale ai sensi L.R. 32/1992;

4. La presenza sul territorio di tali stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti ai disposti del D.lgs 105/2015 deve comunque garantire le migliori condizioni di coesistenza fra lo stabilimento medesimo e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili presenti nel territorio.

5. Lo "stabilimento" Lamberti S.p.a. che interessa il Comune di Viguzzolo è ubicato al confine con il Comune di Castellar Guidobono che ospita una parte dello stabilimento stesso. Lo stabilimento di Viguzzolo opera nel campo delle specialità chimiche riguardanti la produzione di tensioattivi e derivati funzionali dell'oleochimica. L'attività dello stabilimento è articolata in due reparti produttivi in cui si svolgono reazioni chimiche di "Etossilazione" e di "Esterificazione" a cui si aggiungono reparti di miscelazione e confezionamento. La società a maggio del 2016 ha aggiornato il R.d.S. ai sensi dell'art.15 del D.lgs 105/2015.

Gli scenari incidentali che possono comportare danni hanno effetti diretti all'interno dell'area di attività e sono dovuti al rilascio di ossido di etilene in fase liquida in zona travaso e al rilascio di etilene in fase gas in zona di stoccaggio. Solo l'area di danno "lesioni reversibili" fuoriesce dal confine dello stabilimento in territorio agricolo di Viguzzolo: tale area di danno avrebbe come categorie territoriali compatibili A, B, C, D, E, F ma la compatibilità viene limitata a C, D, E, F in equiparazione all'area di esclusione.

6. Al fine di garantire la coesistenza tra "Stabilimenti Seveso" ed elementi territoriali ed ambientali vulnerabili la Regione Piemonte ha emanato, infatti, "Linee Guida" che prevedono, in addizione ai cerchi di danno previsti dalla normativa statale, due ulteriori categorie di aree a corona dello stabilimento: le "aree di esclusione" e le "aree di osservazione". Le suddette aree, per quando riguarda lo stabilimento Lamberti S.p.A. interessano sia il Comune di Viguzzolo che quello di Castellar Guidobono.

7. **L'area di esclusione e l'area di osservazione** per quanto riguarda il territorio di Viguzzolo sono state determinate secondo un criterio cautelativo e calibrate su elementi fisici, morfologici, viari, insediamenti esistenti e presentano quindi dimensioni superiori a quelle minime previste dalle "Linee Guida" regionali.

Le suddette aree vincolano, quindi, una estensione di territorio determinata nell'elaborato RIR e descritta nell'elaborato n. 5 "Carta di Vincolo" del PRGC di Viguzzolo.

Per quanto riguarda il territorio comunale di Castellar Guidobono, invece, l'area di esclusione e di osservazione sono state contenute nell'elaborato RIR nelle distanze minime previste dalle Linee Guida

stesse (300 metri dal confine dello stabilimento per l'area di esclusione e 500 metri dal medesimo confine per l'area di osservazione) fermo restando la facoltà del Comune di Castellar Guidobono di ricalibrarle sulla scorta delle particolarità del proprio territorio all'interno del proprio PRGC.

8. La compatibilità territoriale con lo "Stabilimento" Lamberti S.p.A. esistente è disciplinata come segue:

- è esclusa la previsione di nuovi elementi territoriali vulnerabili di categoria territoriale "A" e "B" ai sensi della tabella 1 dell'allegato al D.M. ll.pp. 9 maggio 2001 all'interno dell'area di esclusione dello stabilimento Lamberti S.p.A.;

l'esclusione delle citate categorie è estesa anche al cerchio di danno "lesioni reversibili", cartograficamente individuato, che nel caso specifico assume la stessa compatibilità ammessa per le aree di esclusione essendo ad esse logicamente equiparato (sono ammesse le categorie territoriali C, D, E ed F).

Sono quindi escluse le seguenti categorie territoriali:

CATEGORIA A

- a1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 mc/mq.
- a2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità – ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).
- a3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto – ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).

CATEGORIA B

- b1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 mc/mq.
- b2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità – ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o oltre 100 persone presenti).
- b3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto – ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).

b4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso – ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).

b5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio – ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all’aperto, oltre 1000 al chiuso).

b6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1.000 persone/giorno).

9. Sono presenti e programmate nel Piano di Emergenza Esterno, cautele ed obblighi in caso di evento incidentale che costituiscono le azioni ed i vincoli da osservare da parte della popolazione che risiede nell’area di osservazione:

- In caso di evento incidentale la popolazione, adeguatamente allertata, deve restare al riparo nelle abitazioni chiudendo ogni comunicazione fisica con l’esterno (porte, finestre, impianti di condizionamento, camini) spegnendo i sistemi di riscaldamento ed evitando l’uso di ascensori. La popolazione dovrà portarsi preferibilmente ai piani alti, restare in ascolto di notizie radio, TV e lasciare libere le strade per i mezzi di soccorso;
- Interdizione della viabilità nell’area circostante lo stabilimento tramite cancelli presidiati, fermi restando gli aggiornamenti che saranno contenuti nel Piano di Protezione Civile.

10. L’elaborato RIR ha provveduto alla caratterizzazione degli elementi ambientali vulnerabili che ha comportato la zonizzazione del territorio in tre categorie:

- Zone ad altissima vulnerabilità ambientale;
- Zone a rilevante vulnerabilità ambientale;
- Zone a ridotta vulnerabilità ambientale.

11. La categoria che interessa maggiormente il Comune di Viguzzolo è quella di “rilevante vulnerabilità ambientale” dovuta principalmente alla appartenenza dei suoli alla classificazione in classe II di capacità d’uso del suolo ed alla presenza di agricoltura specializzata (frutteti).

12. La Lamberti S.p.A., azienda principalmente a rischio energetico, ma che detiene anche sostanze pericolose per l’ambiente le quali, però, non superando la soglia di riferimento così come determinato nell’elaborato RIR, ha una situazione che si definisce “Non critica”.

13. Nell’ottica di non incrementare i livelli di rischio esistenti e di mantenere la compatibilità con gli elementi vulnerabili il gestore della azienda “Seveso” dovrà presentare al Comune ogni **cinque anni, o in caso di significative modifiche dei processi produttivi** tali per cui si renda necessaria la verifica, una relazione tecnica finalizzata alla verifica della compatibilità territoriale ed ambientale del proprio stabilimento in cui:

- siano fornite le informazioni di cui al punto 7.1 dell’allegato al D.M. ll.pp. 09/05/2001 comprensive delle quantità di sostanze detenute;
- sia specificata la posizione dello stabilimento rispetto al D.lgs. 105/2015 a seguito delle modifiche apportate;
- siano rese note le misure impiantistiche preventive e mitigative adottate o previste affinché, nei tempi di intervento previsti in caso di incidente rilevante, sia escluso il raggiungimento dei bersagli e la propagazione degli inquinanti.

Art. 10 quinquies – Insedimenti di nuovi stabilimenti RIR e/o di classificazione o riclassificazione di stabilimenti RIR esistenti a seguito di modifiche impiantistiche, di processo o normative.

1. Il Comune **ammette l’insediamento di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR)** come definiti all’articolo 10bis comma 4, lettera b), **solo** previa verifica della compatibilità territoriale rispetto agli usi esistenti e della compatibilità ambientale secondo quanto definito dalle presenti norme e nel rispetto delle disposizioni normative comunitarie, nazionali, regionali e provinciali vigenti.

2. Per gli Stabilimenti RIR di cui all’articolo 10bis comma 4, punto b) di **nuova costruzione** le verifiche di cui al presente articolo sono effettuate nell’ambito del procedimento relativo al **nulla osta di fattibilità** ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 105/2015. In tal caso i contenuti di cui all’allegato del D.M. 09/05/2001, punto 7.1, sono integrate da una relazione tecnica in cui il gestore:

- fornisce le informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al D.M. ll.pp. 09/05/2001 comprensive delle quantità di sostanze detenute;
- specifica la posizione dello stabilimento rispetto al D.lgs. 105/2015;
- rende note le misure impiantistiche preventive e mitigative da adottare affinché, nei tempi di intervento previsti in caso di incidente rilevante, sia escluso il raggiungimento dei bersagli e la propagazione degli inquinanti;
- attesta il rispetto delle condizioni di compatibilità ambientale sulla scorta della zonizzazione effettuata dall'elaborato RIR.

3. Nel caso in cui lo stabilimento di nuova costruzione interessi una zona a rilevante vulnerabilità ambientale la relazione tecnica di cui al comma 2 deve essere integrata dai seguenti contenuti:

- attribuire al nuovo stabilimento la relativa categoria di pericolo connessa alla presenza di sostanze pericolose previste, evidenziandone le tipologie di effetti per l'uomo o per l'ambiente, anche con riferimento agli scenari incidentali ipotizzabili e ai loro effetti;
- mettere in correlazione le categorie di pericolo con i fattori ambientali vulnerabili che caratterizzano l'area di interesse;
- documentare, sulla base degli strumenti vigenti e degli studi conoscitivi e di aggiornamento disponibili a quella data, che lo stabilimento non ricada in situazioni di incompatibilità ambientale.

4. In analogia con quanto previsto ai commi precedenti le stesse informazioni devono essere incluse nella relazione tecnica anche in tutti i casi di **modifica** previsti dall'articolo 16 del D.lgs 105/2015 che **“richiedono il nulla osta di fattibilità”** di cui all'articolo 17 del medesimo Decreto Legislativo.

5. La delimitazione delle aree di “esclusione” e di “osservazione” è proposta al Comune dal gestore dello Stabilimento nei casi previsti ai commi 2 e 4 del presente articolo; in tali casi il Comune verificata la correttezza della perimetrazione individuata dal gestore in conformità con quanto previsto dalle “Linee Guida” le assume come definitive e procede alla eventuale modifica dell'elaborato RIR e del Piano Regolatore vigente.

6. E' esclusa la localizzazione di “nuovi stabilimenti RIR ” qualora sia presente nell'ambito interessato un'area di esclusione nel cui interno siano presenti elementi territoriali vulnerabili di categoria territoriale “A” e “B” come definiti dalla tabella 1 dell'allegato al D.M. ll.pp. 09/05/2001.

7. E' esclusa la localizzazione di nuovi stabilimenti RIR nelle aree ad “altissima vulnerabilità ambientale” ed in quelle a “rilevante vulnerabilità ambientale” quando la rilevante vulnerabilità sia determinata dalla presenza di : aree di interesse archeologico, soggiacenza della falda inferiore a 3 metri dal piano di campagna e soggiacenza della falda compresa tra 3 m e 10 m con litologia prevalentemente di natura ghiaioso - sabbiosa, fascia C del PAI nel caso di assenza di arginature e nel caso in cui la Fascia C sia retrostante ad un' opera arginale che deve essere costantemente monitorata rispetto allo stato manutentivo ed alla efficienza in caso di piena.

8. Per gli stabilimenti esistenti che a causa di modifiche impiantistiche o di processo vengano a ricadere nella casistica prevista dall'art. 10bis, comma 4, lett. b) e nel caso in cui non siano soggette all'ottenimento del “nulla osta di fattibilità” le verifiche di cui al presente articolo sono effettuate dal Comune nell'ambito del procedimento di rilascio dei titoli abilitativi urbanistici e/o edilizi per le modifiche di cui si tratta.

In tal caso il Proponente, insieme alla richiesta dei titoli abilitativi, deve presentare la relazione tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3. Il proponente dovrà provvedere, altresì, a proporre al Comune la delimitazione delle “Aree di esclusione” e di “osservazione” di cui al precedente comma 5.

E' escluso il rilascio dei titoli abilitativi correlati alle modifiche degli Stabilimenti esistenti di cui al presente comma nei seguenti casi:

- qualora sia presente un'area di esclusione nel cui interno siano presenti elementi territoriali vulnerabili di categoria territoriale “A” e “B” come definiti dalla tabella 1 dell'allegato al D.M. 09/05/2001;
- nelle aree ad “altissima vulnerabilità ambientale” ed in quelle a “rilevante vulnerabilità ambientale” quando la rilevante vulnerabilità sia determinata dalla presenza di : aree di interesse archeologico, soggiacenza della falda inferiore a 3 metri dal piano di campagna e soggiacenza della falda compresa tra 3 m e 10 m con litologia prevalentemente di natura ghiaioso - sabbiosa, fascia C del PAI nel caso di assenza di arginature e nel caso in cui la

Fascia C sia retrostante ad un' opera arginale che deve essere costantemente monitorata rispetto allo stato manutentivo ed alla efficienza in caso di piena.

9. *Nel caso di stabilimenti esistenti che sono sottoposti a modifiche imposte dalla normativa tali da essere riclassificati RIR o, se già RIR, comportino aggravio del livello di rischio (ad esempio variazione della classificazione delle sostanze ecc.), il gestore deve comunicare al Comune le eventuali variazioni delle aree di danno che ne derivano, trasmettendo le informazioni di cui al punto 7 dell'allegato al D.M. 09/05/2001.*

In tal caso, il gestore dello stabilimento deve, comunque, fornire anche la relazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo avvalendosi anche dell'elaborato RIR parte integrante e sostanziale del PRGC di Viguzzolo.

Il gestore, nel caso di modifica delle condizioni di rischio analizzate nel Rapporto di Sicurezza, deve fornire informazioni sulle modalità introdotte per mitigare e contenere ulteriormente i rischi per le persone e per l'ambiente. Sulla scorta di tali informazioni il Comune provvederà, qualora necessario, all'aggiornamento dell'elaborato RIR mediante variante al PRGC.

10. *Sono richiamate, comunque, le prescrizioni contenute nell'art.7, commi 2, 3, 4, 5 del "TITOLO VI - ADEGUAMENTO ED APPROFONDIMENTO ALLA NORMATIVA SUL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE" delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Provinciale.*

Art. 10 sexies – Stabilimenti con effetti su più Comuni – Obbligo a condividere le informazioni di carattere territoriale e ambientale – programmi integrati di intervento e strumenti di concertazione.

1. *Nei casi in cui l'area di danno, di esclusione o di osservazione ricada su porzioni di territorio appartenenti a più comuni, o nei casi in cui gli elementi di vulnerabilità ambientale interessino territori appartenenti a più comuni ciascun gestore o soggetto interessato dovrà mettere a disposizione tutti gli elementi di conoscenza necessari per la valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale, cosicché possano essere adottate le misure ritenute opportune al fine di minimizzare gli effetti in caso di incidente e affinché i Comuni ne possano tenere conto nella predisposizione delle proprie varianti urbanistiche.*

2. *Le informazioni di cui al comma 1 dovranno essere trasmesse dal Comune sede dello stabilimento a tutti i Comuni ricadenti, anche solo parzialmente, nelle aree di danno, di esclusione o di osservazione.*

Art. 10 septies – Insedimento, modifica e trasformazione di stabilimenti" sottosoglia Seveso" (art 10 bis, comma 4, punto g)).

1. *Nel caso di insediamento di stabilimenti di nuova costruzione "sottosoglia Seveso" o nel caso di stabilimenti esistenti che tramite variazioni delle quantità o delle tipologie di sostanze utilizzate, di modifiche impiantistiche e/o di modifiche di processo raggiungano o superino le soglie previste dal D.lgs. 105/2015, il gestore deve darne comunicazione preventiva al Comune, secondo le modalità espresse al successivo comma 3: il Comune dovrà valutarne la compatibilità territoriale e ambientale e, quindi, l'ammissibilità.*

2. *E' escluso il rilascio dei titoli abilitativi correlati alle modifiche degli Stabilimenti esistenti di cui al presente comma nei seguenti casi:*

- *qualora sia presente un'area di esclusione nel cui interno siano presenti elementi territoriali vulnerabili di categoria territoriale "A" e "B" come definiti dalla tabella 1 dell'allegato al D.M. 09/05/2001;*
- *nelle aree ad "altissima vulnerabilità ambientale" ed in quelle a "rilevante vulnerabilità ambientale" quando la rilevante vulnerabilità sia determinata dalla presenza di aree di interesse archeologico, soggiacenza della falda inferiore a 3 metri dal piano di campagna e soggiacenza della falda compresa tra 3 m e 10 m con litologia prevalentemente di natura ghiaioso-sabbiosa, fascia C del PAI nel caso di assenza di arginature e nel caso in cui la Fascia C sia retrostante ad un' opera arginale che deve essere costantemente monitorata rispetto allo stato manutentivo ed alla efficienza in caso di piena.*

3. *La comunicazione che il proponente/gestore deve trasmettere al Comune deve comprendere almeno i seguenti contenuti minimi:*

- *la tipologia di attività;*
- *la tipologia e il quantitativo di sostanze pericolose presenti nell'attività;*

- le misure preventive e mitigative adottate per controllare il rischio;
- le vulnerabilità territoriali e ambientali dell'area e del suo intorno significativo sulla scorta dei dati presenti nell'elaborato RIR e nel PRGC vigente
- una valutazione di compatibilità territoriale e ambientale redatta sulla base dei criteri riportati nelle Linee Guida e nell'elaborato RIR comunale parte integrante e sostanziale del PRGC vigente;
- una relazione descrittiva degli interventi;
- la posizione dello stabilimento rispetto al D.lgs. 105/2015 a seguito delle modifiche apportate ivi compresa l'assoggettabilità delle modifiche ai disposti di cui all'allegato D del medesimo decreto.

4. Il Comune, nel caso in cui ritenga ammissibile il nuovo insediamento o la modifica di uno stabilimento esistente ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo provvede, se necessario, all'aggiornamento dell'elaborato RIR mediante Variante al PRGC.

5. Nel caso di stabilimenti esistenti, sottoposti a modifiche imposte dalla normativa (es. variazioni nella classificazione delle sostanze, ecc.), il gestore trasmette al Comune la comunicazione di cui al comma 3 relativa alle modifiche intervenute: qualora necessario il Comune provvede ad attivare procedura di modifica dell'elaborato RIR e di variante al PRGC.

6. Nel caso in cui le modifiche ad uno stabilimento esistente trattate ai precedenti commi riconducano lo stabilimento ad una delle tipologie di cui all'art. 10bis, comma 4, il Comune dovrà attivare una procedura di Variante al PRGC seguendo le procedure e gli obblighi di cui all'art. 10 quinquies.

Art. 10 octies – Norme transitorie e finali.

1. Il Comune di Viguzzolo, che dispone di un PRGC già adeguato alla normativa RIR, nella presente variante al PRGC adegua i contenuti del RIR medesimo agli articoli delle N.d.A. del PTP che trattano "Adeguamento ed approfondimento alla normativa sul rischio di incidente rilevante".

2. Per consentire il monitoraggio dell'attuazione del PTP il Comune trasmette alla Provincia:

- a) gli elaborati tecnici RIR;

- b) gli esiti delle valutazioni di compatibilità territoriale ed ambientale di cui all'art.7 quinquies che hanno condotto alla eventuale esclusione della localizzazione di nuovi stabilimenti.

Al titolo IV "SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN BASE ALLE DESTINAZIONI D'USO", CAPO III – "AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE", all'Art. 23 – Norme di carattere generale", punto 6) "Divieti di insediamento e cautele" nel periodo che tratta l'area di esclusione dopo la dizione "... (area n.12)." si sopprime la dizione "L'area suddetta è inedificabile per la parte agricola." e la si sostituisce con la seguente "L'esclusione di tale area è limitata alle categorie territoriali A e B del D.M. 09/05/2001."

All'Art.25 - Zone produttive D2 esistenti e da completare", punto 8) "Individuazione edifici esistenti" all'interno della tabella si elimina per l'impianto n.13 la Superficie fondiaria "30.995" e la si sostituisce con il numero "43.995"; nel totale della stessa tabella si elimina il numero "93.156" e lo si sostituisce con "106.156". Al punto 10) "Area industriale classificata a rischio di incidente rilevante (Lamberti s.p.a.)", alla seconda riga dopo le parole "... rischio di incidente rilevante" si inserisce "(D.lgs 26/06/2015, n.105)"; nel periodo successivo dopo "... Comitato Tecnico Regionale ..." si inserisce la sigla "CTR"; dopo le parole "... redatto ai sensi dell'art. ..." si elimina numero "8" e lo si sostituisce con il numero "15"; nel seguito dopo le parole "...del D.Lgs ..." si elimina la dizione "...334/99 e ss.mm.ii. e aggiornato ad ottobre 2010 ..." e la si sostituisce con "... 105/2015"; nel penultimo periodo dopo la parola "... effetti diretti..." si precisa meglio il periodo come segue "... (in un caso esterni ai confini dello stabilimento, e associati alla categoria "lesioni reversibili")"; dopo le parole "... area di osservazione." si inserisce il periodo "Nell'area di esclusione è vietato l'insediamento delle categorie territoriali A e B di cui al DM 09/05/2001."

Al "CAPO IV – AREE AGRICOLE" all'Art. 27 - Area per attività agricole (E)" al punto 9) "Disposizioni finali" nella seconda disposizione si sostituisce l'articolo "Le ..." con la preposizione articolata "Nelle ..."; dopo la dizione "... Area di esclusione ..." si eliminano le parole "... sono inedificabili. Nell'area di esclusione I".

Nel "TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI ", "CAPO I - AREE DI INTERESSE GENERALE E AREE VINCOLATE" all'Art.30 – Previsione del Piano Territoriale della Provincia di Alessandria (PTP)" si elimina il titolo del punto " 6) Aree a scarsa compatibilità ambientale di competenza provinciale" e lo si sostituisce come segue "6) Industria a Rischio di Incidente Rilevante"; si aggiunge, alla fine, il seguente periodo "La Provincia di Alessandria, inoltre, con D.C.R. n.11/16042 del 16/05/2016

ha approvato la Variante di adeguamento ed approfondimento alla normativa sul rischio di incidente rilevante. Le norme di attuazione del PTP risultano, quindi, integrate con la nuova Variante e coordinate con le indicazioni della Regione Piemonte approvate con D.G.R. n.46-2747 del 29/12/2015.

Il Comune di Viguzzolo si è adeguato ai disposti provinciali relativi alla normativa RIR.”

Nella sezione “SCHEDE NORMATIVE” “ZONE DI – AREE PRODUTTIVE DI NUOVO IMPIANTO” nella “SCHEDE DI SUE A” si sostituisce il valore della Superficie territoriale “52.076” con “43.451”; nella “SCHEDE DI SUE B” si sostituisce il valore della Superficie territoriale “56.140” con “20.415”.

Al termine delle “Norme di Attuazione”, nel capitolo “SCHEDE DI SINTESI MONOGRAFICHE redatte a seguito di Varianti Parziali” si aggiunge la scheda monografica relativa alla presente Variante Parziale n.5/2020 di seguito riportata.

Conseguentemente alle modifiche apportate si è provveduto ad aggiornare l’indice delle Norme di Attuazione.

AREE 1) e 2)

DESTINAZIONE ATTUALE: l’area 1 appartiene ad un ambito agricolo speciale (E) e l’area 2 è di tipo agricolo.

DESTINAZIONE DI PROGETTO: entrambe i sedimi diventeranno “Aree industriali a rischio di incidente rilevante (SRIR)” D2 n. 13.



Fig. 3. Sono schematicamente rappresentati i due stralci del PRGC, rispettivamente, vigente e di variante.

UBICAZIONE: Viguzzolo, rispettivamente in prossimità ed in adiacenza di confine amministrativo con il territorio comunale di Castellar Guidobono. L’area 1 è individuata catastalmente al Fig. 8 mapp. 106 parte, 108 parte e 160 parte. L’area 2 è censita al Fig. 8 pp.cc. 99 parte.




Fig. 4. Ripresa aerea del sito con localizzazione, con tratto di colore rosso e di relativa numerazione, delle due aree oggetto di variante di destinazione d’uso (fonte Google Maps). Con tratteggio di colore verde è individuato il limite amministrativo tra i Comuni di Viguzzolo (lato W) e Castellar Guidobono (lato Est).

MORFOLOGIA: entrambe le aree si configurano da pianeggianti a pseudopianeggianti con debole esposizione Nord.

Trattasi in generale di un ambito di deposizione alluvionale quaternaria ad opera dei torrenti Curone e Grue. In relazione alle condizioni di equilibrio morfologico, come altresì indicato nella cartografia geologica tematica di PRGC, non risultano manifeste problematiche di tipo gravitativo e/o idraulico.

GEOLOGIA: prescindendo da eventuali locali riporti e/o rimaneggiamenti antropici superficiali, il comprensorio in esame è caratterizzato dai terreni appartenenti alla formazione nota in letteratura con il nome di "Fluviale recente - f3" (Pleistocene). Trattasi di depositi pseudociottolosi, con matrice di natura sabbiosa e/o limoso-argillosa alternati a livelli argillosi, argilloso-limosi e limosi. Si segnala che la pedogenesi che ha interessato tali terreni ha prodotto suoli di natura limoso-argillosa, talora con presenza di clasti residui.

Data la recente età dei depositi fluviali, la giacitura degli strati risulta pseudorizzontale.




Fig. 5. Stralcio schematico della "Carta geologica" a corredo degli elaborati tematici del PRG del Comune di Viguzzolo. La polilinea di colore rosso rappresenta il confine comunale con il territorio amministrativo di Castellar Guidobono.

IDROGEOLOGIA: i già menzionati depositi fluviali che caratterizzano il sito, di spessore complessivo valutabile tra ca. 8÷12 m (lato Sud, area 1) e 15÷18 m (lato Nord, area 2), risultano impostati su un substrato argilloso-marsoso di epoca terziaria.

Sulla base di riscontri effettuati nei primi anni 200 per la Lamberti, è stato evidenziato un deflusso di falda con direzione ESE-WNW, con soggiacenza piezometrica compresa tra 6 e 10 m.

STABILITÀ: Classe II, "sottoclasse IIa(1)" della Carta di Sintesi di P.R.G.C. (Ved. seguente Fig. 6 e successive indicazioni generali).





Fig. 6. Stralcio schematico della "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica" a corredo degli elaborati del PRG del Comune di Viguzzolo e relativa legenda.

Dal punto di vista delle pericolosità geomorfologica e dell'attitudine alla fruibilità urbanistica, relativamente alla "Classe II", trattasi di porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al DM 17/01/2018 "Norme tecniche per le costruzioni" e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

La sottoclasse IIa(1), propriamente caratterizzante il contesto in esame, individua settori di territorio condizionati da modesti allagamenti con acque di esondazione a bassa energia e/o aree potenzialmente esondabili, sempre per acque a bassa energia, nel caso di inefficienza o danneggiamento delle difese.

Le tipologie di intervento edilizio ammesse, nel rispetto delle NTA di PRG, risultano le seguenti:

- Demolizione senza ricostruzione;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- adeguamento igienico-funzionale;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica;
- completamento;
- nuovo impianto.

PRESCRIZIONI GENERALI: in relazione al contesto geologico-geomorfologico-geolitologico sopradescritto, per qualsiasi intervento edificatorio sul suolo o che comunque comporti un incremento delle sollecitazioni su quest'ultimo, si impongono, come da disposizioni di PRGC, le seguenti prescrizioni:

- accertamento geotecnico nel rispetto del DM 7.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni", volto alla definizione dei parametri geotecnici caratteristici dei terreni investigati. Andrà, altresì, valutata l'altezza critica degli scavi e, partecolare attenzione, dovrà essere posta alla regimazione delle acque superficiali, che dovrà avvenire a seguito di studio idrogeologico;
- l'edificazione finalizzata a destinazioni d'uso che comportano l'eventuale presenza continua di persone (es: edifici residenziali e usi similari) dovranno essere realizzate in ambienti aventi il piano di calpestio ad una quota di sicurezza sulla possibile altimetria di laminazione, a "bassa energia", da determinare attraverso valutazioni geoidrologico-idrauliche e sulle informazioni desunte dagli eventi alluvionali storici;
 - è vietata l'assegnazione di destinazioni d'uso diverse da quella di cantina e/o locale di sgombero alle porzioni di edifici, oggetto di ristrutturazione, poste al di sotto del piano di campagna;
 - le sistemazioni esterne relative alle recinzioni di proprietà, sia su un fronte stradale (di strada pubblica o privata) sia sui confini laterali, non dovranno in alcun modo interferire con il normale deflusso delle acque di piena;

- gli impianti tecnologici dovranno essere posizionati ad una quota compatibile con la piena di riferimento;
- la realizzazione di seminterrati potrà avvenire con accesso a doppia rampa, sempre previa relazione idraulica contenente le opportune verifiche che ne determini la fattibilità;
- lo stoccaggio e le scariche di ogni tipo di rifiuti sono vietati in ogni caso.

In aggiunta a quanto sopra, rammentando che il Comune di Viguzzolo, sulla base della classificazione sismica 2003 e dell'aggiornamento 2010, risulta appartenere alla cosiddetta "Zona 3", la progettazione dovrà essere effettuata, con criteri antisismici, secondo le indicazioni contenute negli Eurocodici 7, 8 e nelle NTC 2018.

Per tali motivi, in riferimento alla caratterizzazione geologico-geotecnica del terreno d'imposta fondazioni, da effettuarsi secondo le modalità sopra indicate, dovrà, altresì, essere definita la "categoria di profilo stratigrafico del suolo di fondazione". Andranno, pertanto, valutate, oltreché le caratteristiche litostratigrafiche del terreno, le cosiddette VS30 e/o le VS_{eq} che rappresentano la velocità media di propagazione delle onde di taglio, a seconda della presenza o meno del "substrato sismico" entro 30 m di profondità. Queste possono essere determinate, ad esempio, con prospezioni sismiche di superficie (MASW, rifrazione, riflessione, vibrometria, microtremore) e/o prove sismiche in foro (down-hole "DHT" e cross-hole "CHT").

Tali suggerimenti, unitamente alle indicazioni puntuali contenute nelle relazioni geologica e geotecnica, parti integranti degli elaborati progettuali, garantiranno la sicurezza delle opere, come previsto dal D.P.R. 328/2001, D.M. 11/03/88 n. 47, N.T.A. di P.R.G.I. e O.P.C.M. n. 3274/2003 e s.m.i., D.M. 17/01/2018 e Circ. M.I.T. 21/01/2019 n. 7. Detti elaborati tecnici dovranno essere reciprocamente coerenti e potranno essere raggruppati in un unico documento.

ALLEGATO 1

Elaborati di confronto tra il P.R.G.C. vigente e la presente Variante Parziale n. 5/2020 ex art. 17, c. 5, L.R. 56/77 e s.m.i

LEGENDA


PERIMETRAZIONI

-  Perimetrazione centro abitato (ART.81 L.R.56/77 e s.m.i.)
-  Delimitazione centro storico (ART.24 L.R.56/77 e s.m.i.)
-  Delimitazione del centro abitato ai sensi del C.d.S.



AREE RESIDENZIALI (ART. 17 N.T.d'A.)

-  A Nucleo di interesse storico - ambientale (C.S.) (ART.18 N.T.d'A.)
-  B1 Aree consolidate (ART.19 N.T.d'A.)
-  B2 Aree di completamento (ART.20 N.T.d'A.)
-  B3 Aree di completamento - Lotti interstiziali liberi e a permesso di costruire ex ART. 49 L.R. 56/77 s.m.i (ART. 21 N.T.d'A.)
-  C Aree di nuovo impianto (ART.22 N.T.d'A.)

AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE (ART. 23 N.T.d'A.)

-  D1 Aree produttive di nuovo impianto (ART. 24 N.T.d'A.)
-  D2 Aree produttive esistenti e da completare. (ART.25 N.T. d'A.)
-  D2 Area industriale a rischio di incidente rilevante (SRIR) (ART.25, comma 10 N.T.d'A.)
-  D3 Impianto commerciale all'ingrosso (ART.26 N.T. d'A.)


AREE AGRICOLE (Art. 27 N.T.d'A.)

-  E Aree agricole (ART.27 N.T. d'A.)
-  Ambiti agricoli speciali.(ART.33 N.T.d'a.)
-  Edifici e nuclei individuati come "testimonianze storico-ambientali" in aree agricole (ART.27, comma 7 N.T.d'A.)

AREE PER SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE

-  Aree per servizi ed attrezzature in insediamenti residenziali (ART.21 comma 1, punto i) L.R. 56/77 s.m.i.)

	Verde - Gioco Sport	Istruzione	Interesse Comune	Parcheggi
Esistenti	V	I	Ic	P
in progetto	V	I	Ic	P



Aree per servizi ed attrezzature in insediamenti relativi ad attività economiche (ART.21 comma 1, punti 2,3 L.R. 56/77 s.m.i.)



Aree per servizi tecnologici ART. 29 N.T. d'A.(pozzo di captazione, depuratore)

PRESCRIZIONI DEL PTP (ART. 30 N.T.d'A.)



Margine della configurazione urbana

Ingressi urbani



Viabilità storica romana e zona di interesse archeologico (ART. 11.1 N.d'A. PTP)



Elementi del costruito caratterizzanti il paesaggio (ECC) (ART. 19.4 N.d'A. PTP)

VINCOLI E FASCE DI RISPETTO (ART. 14 N.T.d'A.)

-  Fascia di rispetto ex art.29 L.R.56/77 e s.m.i.
-  Vincolo ambientale D.lgs 42/2004, ART. 142, comma 1, lettera c
-  Fascia di rispetto viabilità extraurbana
-  Fascia di rispetto cimiteriale
-  Fascia di rispetto pozzo di captazione acquedotto
-  Fascia di rispetto idepuratori esistenti
-  Individuazione oleodotto
-  Individuazione metanodotto
-  Individuazione elettrodotto A.T.



Aree vincolate a viabilità in progetto. (ART.15 N.T. d'A.)



Aree vincolate a verde privato. (ART.30 N.T. d'A.)



Cortine alberate da conservare (ART. 14, comma 5, N.T.d'A.)



piste ciclabili in progetto (ART. 15 N.T.d'A.)

1) e 2) Ampliamento di un'area industriale classificata nel PRG vigente come "Area industriale a rischio di incidente rilevante (SRIR)" D2 n.13, in terreni di proprietà della Lamberti S.p.A. ubicati in adiacenza allo stabilimento industriale RIR esistente: le modifiche comportano il cambio d'uso urbanistico di due distinte porzioni di territorio nel modo di seguito descritto:

- 1) area a sud della zona D2 n.13 avente sup. pari a mq 10.000 (Fg. n.8 mapp. 106 parte, 108 parte, e 160 parte) cambio d'uso da "Ambiti agricoli speciali" ad "Area industriale a rischio di incidente rilevante (SRIR)" D2 n.13;
- 2) area a ovest della zona D2 n.13, avente sup. pari a mq 3000 (Fg. n.8 map. 99 parte) cambio d'uso da "Aree agricole E" ad "Area industriale a rischio di incidente rilevante (SRIR)" D2 n.13;

MODIFICHE
1) e 2)
scala 1:2.500




ESTRATTO P.R.G.C. VIGENTE




ESTRATTO VARIANTE PARZIALE 5/2020 AL P.R.G.C.

3) Modifica della rappresentazione grafica dell' "Area di esclusione" presente sulla "Carta di vincolo" (tav.5 in scala 1:2000) per correggere una incongruenza presente che ne individua una porzione come "inedificabile" mentre le "Linee Guida Regionali - 2010" prevedono che l'esclusione in tale area sia limitata alle categorie territoriali "A" e "B" del D.M. 09/05/2001 recante " *Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante* ".

MODIFICA 3)
scala 1:10.000




**ESTRATTO PRGC VIGENTE
ELABORATO RIR - TAV. 5 - CARTA DI VINCOLO**



**ESTRATTO VAARIANTE PARZIALE 5/2020
ELABORATO RIR - TAV. 5 - CARTA DI VINCOLO**


LEGENDA

EFFETTI INDIRETTI:

-  Area di esclusione - 1
con divieto insediamento categorie territoriali "A e B"
-  Area di esclusione
con vincolo di inedificabilità
-  Area di osservazione

LEGENDA

EFFETTI INDIRETTI:

-  Area di esclusione
con divieto insediamento categorie territoriali "A e B"
-  Area di osservazione


5) Eliminazione di parte dell'area produttiva D1 soggetta a SUE, localizzata a nord della SP 99 Tortona Rivanazzano e a est del centro abitato comunale, non pervenuta ad edificazione tra la data di approvazione della Variante Strutturale al PRGC e la data odierna.

Le porzioni di territorio interessate sono comprese nei comparti classificati "SUE A" e "SUE B" che vengono complessivamente ridotti per una superficie totale pari a mq 44.350 e il cui conseguente cambio d'uso avviene come segue:


- SUE A riduzione di una superficie pari a mq 8.625 con trasformazione da "Aree produttive di nuovo impianto D1" ad "Aree agricole E";
- SUE B riduzione di una superficie pari a mq 35.725 con trasformazione da "Aree produttive di nuovo impianto D1" ad "Aree agricole E".

MODIFICA 5)

scala 1:2.500



ESTRATTO P.R.G.C. VIGENTE



ESTRATTO VARIANTE PARZIALE 5/2020 AL P.R.G.C.

ALLEGATO 2


*stralcio planimetrico della fase IV della zonizzazione acustica approvata
con delibera di C.C. n. 2 del 25/02/2008*

STRALCIO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - FASE 4 - INSERIMENTO DELLE FASCE CUSCINETTO

Ai sensi della legge quadro n° 447 del 26/10/1995

1) e 2) Ampliamento di un'area industriale classificata nel PRG vigente come "*Area industriale a rischio di incidente rilevante (SRIR)*" D2 n.13, in terreni di proprietà della Lamberti S.p.A. ubicati in adiacenza allo stabilimento industriale RIR esistente: le modifiche comportano il cambio d'uso urbanistico di due distinte porzioni di territorio nel modo di seguito descritto:

- 1) area a sud della zona D2 n.13 avente sup. pari a mq 10.000 (Fig. n.8 mapp. 106 parte, 108 parte, e 160 parte) cambio d'uso da "*Ambiti agricoli speciali*" ad "*Area industriale a rischio di incidente rilevante (SRIR)*" D2 n.13;
- 2) area a ovest della zona D2 n.13, avente sup. pari a mq 3000 (Fig. n.8 map. 99 parte) cambio d'uso da "*Aree agricole E*" ad "*Area industriale a rischio di incidente rilevante (SRIR)*" D2 n.13;



LEGENDA CLASSI ACUSTICHE

	CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
	CLASSE II - AREE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
	CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO
	CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA
	CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
	CLASSE VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

scala 1:2.500


STRALCIO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - FASE 4 - INSERIMENTO DELLE FASCE CUSCINETTO

Ai sensi della legge quadro n° 447 del 26/10/1995

5) Eliminazione di parte dell'area produttiva D1 soggetta a SUE, localizzata a nord della SP 99 Tortona Rivanazzano e a est del centro abitato comunale, non pervenuta ad edificazione tra la data di approvazione della Variante Strutturale al PRGC e la data odierna.


Le porzioni di territorio interessate sono comprese nei comparti classificati "SUE A" e "SUE B" che vengono complessivamente ridotti per una superficie totale pari a mq 44.350 e il cui conseguente cambio d'uso avviene come segue:

- SUE A riduzione di una superficie pari a mq 8.625 con trasformazione da "Aree produttive di nuovo impianto D1" ad "Aree agricole E";
- SUE B riduzione di una superficie pari a mq 35.725 con trasformazione da "Aree produttive di nuovo impianto D1" ad "Aree agricole E".







ALLEGATO 3


Estratti del Piano Territoriale Provinciale (PTP) relativi al Comune di VIGUZZOLO



 aree interessate dalle modifiche

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO ALLE N.d.A.	SIMBOLO
Titolo I - Disposizioni generali e finalità		
Ambiti a vocazione omogenea	Art. 8	
Titolo II - I vincoli, le tutele e i caratteri di identificazione del paesaggio		
Parte I - I vincoli storico-artistici, paesistici e ambientali		
Aree vincolate ex lege 1497/39	Art. 10	
Aree vincolate ex lege 431/85	Art. 11	
- Zone appenniniche sopra i 1200 mt s.l.m.		
Zone di interesse archeologico	Art. 11.1	
- aree vincolate ex lege 1089/39		
- aree a rischio archeologico		
- aree di interesse archeologico		
Strumenti urbanistici sovraordinati	Art. 12	
Piano stralcio delle fasce fluviali:		
- Limite tra la fascia A e la fascia B		
- Limite tra la fascia B e la fascia C		
- Limite esterno della fascia C		
- Limite di progetto tra fascia B e fascia C		
Progetto Territoriale Operativo del Po		

Parte II - L'ambiente		
Aree di approfondimento paesistico di competenza regionale	Art. 14.1	 PTRA
Aree di approfondimento paesistico di competenza provinciale	Art. 14.2	 PTPA / JPP
Aree protette esistenti	Art. 15.1	
Biotopi	Art. 15.2	
Aree di salvaguardia finalizzate all'istituzione di nuove aree protette	Art. 15.3	
Aree ambientalmente critiche di competenza regionale	Art. 16.1	
Aree a scarsa compatibilità ambientale di competenza provinciale	Art. 16.2	 (A/B)
Rete dei corsi d'acqua	Art. 17.1	
Invasi artificiali	Art. 17.2	
Titolo III - I sistemi Territoriali		
Parte I - Il sistema dei suoli agricoli		
Aree boscate	Art. 21.1	
Aree culturali di forte dominanza paesistica	Art. 21.2	
Suoli ad eccellente produttività	Art. 21.3	
Suoli a buona produttività	Art. 21.4	
Aree interstiziali a)	Art. 21.5	
Aree interstiziali b)	Art. 21.5	
Parte II - Sistema insediativo		
Territorio urbanizzato	Art. 22	



VARIANTI	
1C1+3C30	Are terrazzate di collina
1C3+3C33	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione maggiore di 10 m.
1C4+3C31	Are terrazzate di pianura (terrazzi superiori)
1C5+3C31	Bordi stabili delle aree terrazzate di pianura (terrazzi superiori)
1C6+3C32	Pianure di fondovalle comprese all'interno delle aree terrazzate
1C8	Versante poco dissestato

VARIANTI CONDIZIONATE	
1B10+2B21+3C30	Bordi stabili delle aree terrazzate di collina - Fascia B (Piano Fasce)
1B10+3C30	Bordi stabili delle aree terrazzate di collina
1B11+2B21+3B36	Bordi stabili delle aree terrazzate dei grandi fondovalle - Fascia B (Piano Fasce)
1B11+3B36	Bordi stabili delle aree terrazzate dei grandi fondovalle (terrazzi superiori)
1B12+3C31	Bordi instabili delle aree terrazzate di pianura (terrazzi superiori)
1B13+3B34	Conoidi di montagna
1B14	Versante medio dissestato
1C2+2B21+3B36	Are terrazzate dei grandi fondovalle - Fascia B (Piano Fasce)
1C2+2B22+3B36	Are terrazzate dei grandi fondovalle
1C2+3B36	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione compresa tra 5 e 10 m e, con presenza di orizzonte superficiale argilloso avente spessore superiore a 3 m. - Fascia B (Piano Fasce)
1C3+2B21+3B33	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione maggiore di 10 m. - Fascia B (Piano Fasce)
1C3+2B22+3B37	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione compresa tra 5 e 10 m e, con presenza di orizzonte superficiale argilloso avente spessore superiore a 3 m. - Fascia C (Piano Fasce)
1C3+2B21+3C33	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione maggiore di 10 m. - Fascia C (Piano Fasce)
1C3+3B37	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione compresa tra 5 e 10 m e, con presenza di orizzonte superficiale argilloso avente spessore superiore a 3 m. - Fascia C (Piano Fasce)
1C4+2B22+3C31	Are terrazzate di pianura (terrazzi superiori) - Fascia C (Piano Fasce)
1C4+2B23+3C31	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno superiori a 50 anni (Regione Piemonte)
1C6+2B21+3B36	Pianure di fondovalle - Fascia B (Piano Fasce)
1C6+2B22+3B36	Pianure di fondovalle - Fascia C (Piano Fasce)
1C6+2B23+3B36	Pianure di fondovalle inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno superiori a 50 anni (Regione Piemonte)
1C6+3B36	Pianure di fondovalle
1C7+2B21+3B34	Conoidi di fondovalle - Fascia B (Piano Fasce)
1C7+3B34	Conoidi di fondovalle

VARIANTI	
1A15+2A26+3A38	Are della pianura alluvionale attuale - Fascia A (Piano Fasce)
1A15+2A27+3A38	Are della pianura alluvionale attuale inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 3 e 5 anni (Regione Piemonte)
1A15+2A28+3A38	Are della pianura alluvionale attuale inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni (Regione Piemonte)
1A15+2B21+3A38	Are della pianura alluvionale attuale - Fascia B (Piano Fasce)
1A15+2B22+3A38	Are della pianura alluvionale attuale - Fascia C (Piano Fasce)

VARIANTI	
1C3+2A26+3C33	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione maggiore di 10 m. - Fascia A (Piano Fasce)
1C3+2A27+3A40	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione compresa tra 5 e 10 m e, senza argilla superficiale, inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 3 e 5 anni (Regione Piemonte)
1C3+2A28+3A39	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione inferiore a 5 m e, inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni (Regione Piemonte)
1C3+2A28+3A40	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione compresa tra 5 e 10 m e, senza argilla superficiale, inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni (Regione Piemonte)
1C3+2A28+3B27	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione compresa tra 5 e 10 m e, con presenza di orizzonte superficiale argilloso avente spessore superiore a 3 m, inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni (Regione Piemonte)
1C3+2A28+3C33	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione superiore a 10 m, inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni (Regione Piemonte)
1C3+2A29+3A40	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione compresa tra 5 e 10 m e, senza argilla superficiale (Torrente Scivola)
1C3+2A29+3A39	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione inferiore a 5 m. (Torrente Scivola)
1C3+2B21+3A39	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione inferiore a 5 m. - Fascia C (Piano Fasce)
1C3+2B21+3A40	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione compresa tra 5 e 10 m, senza argilla superficiale - Fascia B (Piano Fasce)


VARIANTI	
1A16+2A26+3A38	Are della pianura alluvionale recente interna agli argini Fascia A (Piano Fasce)
1A16+2A27+3A38	Are della pianura alluvionale recente interna agli argini inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 3 e 5 anni (Regione Piemonte)
1A16+2A29+3A38	Are della pianura alluvionale recente interna agli argini (Torrente Scivola)
1A16+2B21+3A38	Are della pianura alluvionale recente interna agli argini Fascia B (Piano Fasce)
1A16+3A38	Are della pianura alluvionale recente interna agli argini (criteri geomorfologici) - Fascia A (Piano Fasce)
1A17+2A26+3A38	Are della pianura alluvionale recente non protetta (criteri geomorfologici) - Fascia A (Piano Fasce)
1A17+2A27+3A38	Are della pianura alluvionale recente non protetta (criteri geomorfologici) inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 3 e 5 anni (Regione Piemonte)
1A17+2A28+3A38	Are della pianura alluvionale recente non protetta (criteri geomorfologici) inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni (Regione Piemonte)
1A17+2A29+3A38	Are della pianura alluvionale recente non protetta (criteri geomorfologici) - (Torrente Scivola)
1A17+2B21+3A38	Are della pianura alluvionale recente non protetta (criteri geomorfologici) - Fascia B (Piano Fasce)
1A17+2B22+3A38	Are della pianura alluvionale recente non protetta (criteri geomorfologici) - Fascia C (Piano Fasce)
1A17+2B23+3A38	Are della pianura alluvionale recente non protetta (criteri geomorfologici) inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno superiori a 50 anni (Regione Piemonte)
1A17+3A38	Are della pianura alluvionale recente non protetta (criteri geomorfologici)
1A18+3C30	Bordi instabili delle aree terrazzate di collina
1A18+3B36	Bordi instabili delle aree terrazzate dei grandi fondovalle
1A20	Versante molto dissestato
1B9+2A26+3A38	Are della pianura alluvionale recente esterna agli argini Fascia A (Piano Fasce)
1B9+2A27+3A38	Are della pianura alluvionale recente esterna agli argini inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 3 e 5 anni (Regione Piemonte)
1B9+2A28+3A38	Are della pianura alluvionale recente esterna agli argini inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni (Regione Piemonte)
1B9+2A29+3A38	Are della pianura alluvionale recente esterna agli argini (Torrente Scivola)
1B9+2B21+3A38	Are della pianura alluvionale recente esterna agli argini Fascia B (Piano Fasce)
1B9+2B22+3A38	Are della pianura alluvionale recente esterna agli argini Fascia C (Piano Fasce)
1B9+3A38	Are della pianura alluvionale recente esterna agli argini
1D10+2A26+3C30	Bordi stabili delle aree terrazzate di collina inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 20 e 50 anni (Regione Piemonte)
1B11+2A28+3B36	Bordi stabili delle aree terrazzate dei grandi fondovalle inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni (Regione Piemonte)
1B13+2A28+3B34	Conoidi di montagna inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni (Regione Piemonte)
1C2+2A26+3B36	Are terrazzate dei grandi fondovalle - Fascia A (Piano Fasce)
1C2+2A28+3B36	Are terrazzate dei grandi fondovalle inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni (Regione Piemonte)
1C3+2A26+3A39	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione inferiore a 5 m. - Fascia A (Piano Fasce)
1C3+2A26+3A40	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione compresa tra 5 e 10 m e, senza argilla superficiale Fascia A (Piano Fasce)
1C3+2A26+3B37	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione compresa tra 5 e 10 m e, con presenza di orizzonte superficiale argilloso avente spessore superiore a 3 m e, senza argilla superficiale - Fascia A (Piano Fasce)

VARIANTI	
1C3+2B22+3A39	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione inferiore a 5 m. - Fascia C (Piano Fasce)
1C3+2B22+3A40	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione compresa tra 5 e 10 m, senza argilla superficiale - Fascia C (Piano Fasce)
1C3+3A39	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione inferiore a 5 m e, senza argilla superficiale
1C3+3A40	Are terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con sovrapposizione compresa tra 5 e 10 m, senza argilla superficiale
1C6+2A26+3B36	Pianure di fondovalle - Fascia A (Piano Fasce)
1C6+2A28+3B36	Pianure di fondovalle inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni (Regione Piemonte)
1C7+2A26+3B34	Conoidi di fondovalle - Fascia A (Piano Fasce)
1C7+2A28+3B34	Conoidi di fondovalle inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni (Regione Piemonte)

VARIANTI	
~	Limite di ambito
~	Limite di categoria normativa all'interno dell'ambito
≡	Porzione ricadente all'interno del piano fasce in cui è stato attribuito valore prevalente alla presenza di un ambito invariante e condizionato di natura idrologica, prevede una normativa più restrittiva

aree interessate dalle modifiche

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO ALLEN D.A.	SIMBOLO
Parte III - Edifici e funzioni	Art. 26	
Subsistema dei servizi di area vasta	Art. 26	
Area normativa:		
- area per attrezzature centrali e periferiche di rilievo		H
- area per attrezzature di livello superiore		I
- area per attrezzature sportive di rilevanza territoriale		J
- parchi di rilevanza territoriale		K
- impianti tecnologici:		LT
- centri congressi e fieri		CT
Subsistema dei servizi ambientali:	Art. 27	
- discariche controllate per rifiuti adatti		RSU
- discariche controllate per rifiuti speciali		RSO
- impianti e piattaforme di trattamento rifiuti		TR
- impianti di trattamento delle acque reflue		D
Subsistema dei servizi per la protezione civile:	Art. 28	
- area di ammassamento		
Subsistema della grande distribuzione:	Art. 29	
Subsistema del teatro:	Art. 30	
- locali di pubblico spettacolo in adiacenza ai nodi dei centri urbani		S
- aree per musica e parate		U
- impianti di gas		GT
- impianti per sport motoristici		SM
- aree sportive		AVS
Parte IV - La rete infrastrutturale	Art. 31	
Subsistema della infrastruttura ferroviaria:	Art. 32	
Rete ferroviaria:	Art. 32.1	
- tracciati esistenti da potenziare		2
Stadi marci:	Art. 32.2	
Centri intermodali:	Art. 32.3	
- centro intermodale di livello		
- centro intermodale di II livello		
- centro intermodale di nuovo impianto		
Area attrezzata con possibilità di interscambio ferroviario-urbano:	Art. 32.4	
Area di adeguazione per nuove infrastrutture stradali di rilevanza provinciale:	Art. 32.5	
Terzo valico ferroviario:	Art. 32.6	
Subsistema della infrastruttura stradale:	Art. 33	
Area di adeguazione per nuove infrastrutture stradali di rilevanza provinciale:	Art. 33.1	
Area di adeguazione per nuove infrastrutture stradali di rilevanza locale:	Art. 33.2	
Infrastruttura stradale da potenziare:	Art. 33.3	
Caselli autostradali:	Art. 33.4	
- nuovi caselli autostradali:		
- caselli autostradali esistenti da riqualificare		
Subsistema della infrastruttura aeroportuale:	Art. 34	
Parte V - La valorizzazione funzionale del territorio		
Ambiti di valorizzazione funzionale:	Art. 35	
Luoghi con valore speciale:	Art. 36	
DESCRIZIONE	RIFERIMENTO ALLEN D.A.	SIMBOLO
Tavola I - Disposizioni generali e finalità del piano		
Ambiti a vocazione emergente:	Art. 6	2
Ambiti per progetti e progettazione ambientale di dettaglio:	Art. 7 comma 7 e nota di norma allegata A alla N.E.A.	
- relativo al sottosistema della residenza:		AO
- relativo al sottosistema delle attività:		AO
- relativo a più sottosistemi:		AO
* Area soggetta a specifiche di scheda normativa	Vedi scheda normativa allegata A alla N.E.A.	*
Tavola II - I centri, le fasce e i corridoi di valorizzazione del territorio		
Parte IV - I corridoi e gli assi di valorizzazione del territorio	Art. 19	
Paesaggi naturali:	Art. 19.1	
- appenninici		
- collinari		
- di pianura e fondovalle		
Elementi naturali caratterizzanti il paesaggio:	Art. 19.2	EN
Architetture e Manufatti oggetto di tutela vinca:	Art. 19.3	
Elementi del costruito caratterizzanti il paesaggio:	Art. 19.4	EN
Paesaggi panoramici:	Art. 19.5	
Margini della configurazione urbana:	Art. 20.1	2
Ingressi urbani:	Art. 20.2	U
Tavola III - I sistemi territoriali		
Parte II - Il sistema insediativo	Art. 22	
Subsistema della residenza:	Art. 23	
Area normativa:		
- area di concentrazione:	Art. 23 comma 5	CE
- area di mantenimento:	Art. 23 comma 11	MA
- area di riqualificazione:	Art. 23 comma 14	RO
- area di completamento:	Art. 23 comma 18	CO
- area di riorganizzazione:	Art. 23 comma 21	RC
- area di trasformazione:	Art. 23 comma 25	TR
- area di riqualificazione:	Art. 23 comma 29	RL
Subsistema delle attività:	Art. 24	
Area normativa:		
- area di mantenimento di tipo A)	Art. 24 comma 4	MAA
- area di mantenimento di tipo B)	Art. 24 comma 6	MAB
- area di riqualificazione:	Art. 24 comma 8	RO
- area di completamento:	Art. 24 comma 12	CO
- area di riqualificazione ambientale:	Art. 24 comma 15	RA
- area di trasformazione:	Art. 24 comma 20	TR
- area di riqualificazione:	Art. 24 comma 23	RL




aree interessate dalle modifiche

ALLEGATO 4

Tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di Variante

1) e 2) Ampliamento di un'area industriale classificata nel PRG vigente come "Area industriale a rischio di incidente rilevante (SRIR)" D2 n.13, in terreni di proprietà della Lamberti S.p.A. ubicati in adiacenza allo stabilimento industriale RIR esistente con cambio d'uso urbanistico di un'area di mq 10.000 da "Ambiti agricoli speciali" ad "Area industriale a rischio di incidente rilevante (SRIR)" D2 n.13 e di un'area a ovest della zona D2 n.13, avente sup. pari a mq 3000 da "Aree agricole E" ad "Area industriale a rischio di incidente rilevante (SRIR)" D2 n.13;

MODIFICHE
1) e 2)
scala 1:4.000



LEGENDA GRAFICA

- Rete fognaria - Acque bianche
- Rete fognaria - Acque nere